DUE RUOTE

AutoMia Reale

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI.

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

REALE MUTUA

REALE GROUP

TOGETHERMORE

NOTA INFORMATIVA Pag. 3 di 32
A) Informazioni relative all'Impresa Pag. 5 di 32
B) Informazioni relative al contratto Pag. 6 di 32
INTEGRAZIONE NOTA INFORMATIVA Pag. 18 di 32
C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami Pag. 20 di 32

GLOSSARIO Pag. 27 di 32

CONDIZIONI GENERALI Pag. 3

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Cosa assicura Pag. 11
Cosa non assicura Pag. 12
Come assicura Pag. 15

SEZIONE DANNI
Cosa assicura Pag. 28
Cosa non assicura Pag. 32
Come assicura Pag. 33
Come avviene la gestione dei sinistri Pag. 34

SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO
Premessa Pag. 37
Cosa assicura Pag. 38
Cosa non assicura Pag. 48
Come avviene la gestione dei sinistri Pag. 49

SEZIONE TUTELA LEGALE
Tutela Legale Estesa
Cosa assicura Pag. 51
Tutela Legale Base
Cosa assicura Pag. 59

SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Cosa assicura Pag. 66
Cosa non assicura Pag. 71
Come avviene la gestione dei sinistri Pag. 72

DESCRIZIONE SETTORI TARIFFARI Pag. 80

APPENDICE NORMATIVA Pag. 81

DUE RUOTE

NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA

(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

Contratto di assicurazione per i veicoli a motore: Responsabilità Civile per la circolazione e Rischi Diversi

AUTOMIA DUE RUOTE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Per la garanzia di Responsabilità Civile da circolazione è possibile richiedere presso gli Intermediari e nel sito Internet di Reale Mutua il rilascio di un preventivo gratuito e personalizzato per motocicli e ciclomotori, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché della formula tariffaria prescelta dal Contraente tra quelle proposte da Reale Mutua.

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. INFORMAZIONI GENERALI

a. Società Reale Mutua di Assicurazioni; società assicuratrice in forma di mutua, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi;
b. Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia);
c. Telefono: +39 011 431 1111 - fax +39 011 435 0966;
d. Sito internet: www.realemutua.it - E-mail: buongiornoreale@realemutua.it;
e. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L.29/04/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Il patrimonio netto di Reale Mutua è pari a **1.849 milioni di euro**, di cui **60 milioni di euro** relativi al Fondo di Garanzia, e **1.789 milioni di euro** relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 615%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Il presente contratto offre garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli e dai danni subiti dal veicolo assicurato o dalle persone che lo utilizzano.
Si ricorda che saranno operanti solo le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.

AVVERTENZA: dal 18 ottobre 2015, con la "dematerializzazione" del contrassegno di assicurazione (art. 31 della legge n. 27/2012 e decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 110/2013) cessa l'obbligo di esposizione del contrassegno che pertanto dalla stessa data non viene più rilasciato da Reale Mutua Assicurazioni.

Durata del contratto.
Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.
Reale Mutua, in base all'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

Per maggiori dettagli consultare l'articolo 1.4) "Durata del contratto" delle Condizioni di Assicurazione.

Sito Internet - Aggiornamenti
Si rinvia al sito internet www.realemutua.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

Informativa Area Riservata su sito Internet
Sul sito www.realemutua.it **è disponibile un'Area Riservata** che permette di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

3. COPERTURA ASSICURATIVA OFFERTA

3.1 Formula tariffaria

La garanzia è prestata nella forma "Bonus/Malus" che si articola in 35 classi di merito e che prevede riduzioni ("Bonus") o maggiorazioni ("Malus") di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri pagati nel periodo di osservazione della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte all'articolo 2.11) delle Condizioni di Assicurazione.

3.2 Oggetto della garanzia di Responsabilità Civile

La garanzia di Responsabilità Civile tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato, come più dettagliatamente indicato all'art. 2.1) "Oggetto del contratto" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- **1.1) "Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";**
- **2.1) "Oggetto del contratto";**
- **2.3) "Soggetti esclusi";**
- **2.4) "Esclusioni e rivalsa".**

AVVERTENZA: sono previsti CASI DI RIVALSA, in cui Reale Mutua, dopo aver risarcito i terzi danneggiati, ha diritto a ripetere dall'Assicurato in tutto o in parte quanto pagato. I casi di rivalsa sono dettagliatamente indicati ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- **2.4) "Esclusioni e rivalsa";**
- **2.8) "Denuncia dei sinistri".**

AVVERTENZA: la garanzia è prestata nel limite dei MASSIMALI convenuti in polizza, la cui definizione è presente nel glossario sotto riportato.
Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale:

1) **valore del massimale per danni a persone € 5.000.000**
   - **danno provocato per danni a persone € 2.000.000**
   - **importo risarcito € 2.000.000**

2) valore del massimale per danni a persone € 5.000.000
- **danno provocato per danni a persone € 6.000.000**
- **importo risarcito € 5.000.000.**

3.2.1 Estensioni della copertura

Sono previste le seguenti estensioni alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria disciplinata dal Codice delle Assicurazioni:
- circolazione in aree private;
- responsabilità civile dei terzi trasportati.

Per maggiori dettagli si veda l'articolo 2.1) "Oggetto del contratto" delle Condizioni di Assicurazione.

4. SOGGETTI ESCLUSI

Alcuni soggetti sono esclusi dalla garanzia: si veda l'articolo 2.3) "Soggetti esclusi" delle Condizioni di Assicurazione.

5. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

Reale Mutua trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta con indicate:
- la data di scadenza del contratto;
- le modalità per ottenere informazioni sul premio di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso l'Intermediario al quale è assegnato il contratto.

Reale Mutua ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri aggiuntivi, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

6. ATTESTAZIONE SULLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO

Reale Mutua consegna al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, l'attestazione dello stato del rischio, mettendola a disposizione nell'Area Riservata sul sito www.realemutua.it. Reale Mutua a seguito di specifica richiesta del Contraente da effettuarsi su pagina dedicata del sito www.realemutua.it, invierà l'attestato di rischio all'indirizzo e-mail indicato.
Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, Reale Mutua rilascia l'attestazione almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.
Nei casi di anticipata risoluzione del contratto a seguito di vendita del veicolo, furto senza ritrovamento, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, e sempreché il "periodo di osservazione" risulti concluso, Reale Mutua rilascia al Contraente la relativa attestazione.

Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, quest'ultima acquisirà l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto e mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, **il periodo di validità dell'attestazione dello stato del rischio è pari a cinque anni,** a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce ed il proprietario (o il locatario in caso di leasing) ha diritto a mantenere la classe di merito conseguita per il medesimo veicolo o per altro veicolo di sua proprietà (o locato in leasing). Trascorsi tre mesi dalla scadenza del contratto, l'attestazione dello stato del rischio, ai fini dell'assegnazione della classe di merito, è valida a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.

Per maggiori dettagli in relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione universale (c.d. CU), compresi i casi di acquisto di un ulteriore veicolo nell'ambito del medesimo nucleo familiare (art 134 c. 4-bis del Codice delle Assicurazioni), si rinvia a quanto previsto dall'art. 2.11) "Formula Bonus/Malus 35 classi Settori V, Ciclomotori e Motocicli " delle Condizioni di Assicurazione e dall'allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.

Avvertenza: la classe di merito di conversione universale (c.d. CU) riportata sull'attestazione dello stato del rischio consente di confrontare le varie proposte di contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Compagnie.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RISCHI DIVERSI

7. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Le garanzie Rischi Diversi, a seconda della tipologia, sono raccolte in sezioni:

SEZIONE DANNI

Sono garantiti i danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo assicurato causati dagli eventi previsti dalle garanzie di seguito sinteticamente descritte:

- **Furto totale o parziale** - furto o rapina, consumato o tentato. La garanzia è regolamentata all'articolo 3.2) delle Condizioni di Assicurazione.
- **Incendio** - incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici o fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine. Sono incluse le seguenti prestazioni: Ricorso terzi da incendio e danni al box. La garanzia è regolamentata all'articolo 3.3) delle Condizioni di Assicurazione.
- **Atti vandalici** - atti vandalici e dolosi in genere ed eventi sociopolitici. La garanzia è regolamentata all'articolo 3.4) delle Condizioni di Assicurazione.
- **Calamità naturali** - calamità naturali quali inondazioni, alluvioni, frane, grandine, terremoti o eruzioni vulcaniche. La garanzia è regolamentata all'articolo 3.5) delle Condizioni di Assicurazione.
- **Cristalli** - Rottura accidentale dei cristalli (non conseguenti ad atti vandalici o dolosi). La garanzia è regolamentata all'articolo 3.6) delle Condizioni di Assicurazione.
- **Garanzie accessorie** - tali garanzie sono suddivise in due pacchetti:
  "Formula Uno" comprende le seguenti garanzie:
  - Immatricolazione
  - Custodia e parcheggio
  - Trasporto feriti
  - Tassa di proprietà
  - Spese documenti

  "Formula Due" comprende le seguenti garanzie:
  - Spese di reimmatricolazione / Duplicazione Patente
  - Sottrazione chiavi
  - Spese di dissequestro
  - Spese di disinfezione e lavaggio

  Le garanzie che compongono "Garanzie Accessorie" sono regolamentate all'articolo 3.7) delle Condizioni di Assicurazione.

– **Indennità Patente** – comprende le seguenti garanzie:
  - Indennità Autoscuola
  - Indennità Zero Punti

Le garanzie che compongono "Indennità Patente" sono regolamentate all'articolo 3.8) delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– **1.1) "Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";**
– **9) "Delimitazioni".**
Per esclusioni relative a specifiche garanzie consultare inoltre il seguente articolo delle Condizioni di Assicurazione:
– **3.3.2) "Danni al box".**

AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI MASSIMI INDENNIZZABILI.
Per maggiori dettagli riguardanti scoperti e franchigie consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– **3.1) "Oggetto dell'assicurazione";**
– **3.6) "Cristalli";**
– **3.16) "Scoperto o franchigia".**
Per maggiori dettagli riguardanti i limiti massimi indennizzabili, consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– **3.3.1) "Ricorso terzi da incendio";**
– **3.3.2) "Danni al box";**
– **3.5) "Calamità naturali";**
– **3.6) "Cristalli";**
– **3.7) "Garanzie accessorie";**
– **3.8) "Indennità Patente";**
– **3.17) "Limite di indennizzo per sinistro cumulativo".**

SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO

Prevede prestazioni di assistenza stradale erogate dalla Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A. alle persone o al veicolo in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuta, ad esempio, a incidente stradale, guasto, foratura o danni ai pneumatici.

Le seguenti prestazioni sono fornite:

- in Europa
  - Informazioni in caso di sinistro e servizio di messaggistica urgente in caso di incidente stradale;
  - Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, trasporto
  - Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici
  - Invio di un'autoambulanza
  - Recupero difficoltoso del veicolo
  - Autovettura in sostituzione
- nei soli territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:
  - Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato
- in Europa purché l'Assicurato si trovi ad oltre 50 chilometri dal proprio Comune di residenza:
  - Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o pernottamento
  - Riconsegna del veicolo assicurato
  - Anticipo di denaro per spese di prima necessità
  - Spedizione di pezzi di ricambio
  - Rientro sanitario
  - Rientro funerario
- in Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:
  - Interprete a disposizione
  - Anticipo della cauzione penale e spese legali
  - Rimpatrio del veicolo assicurato
  - Abbandono legale del veicolo

La garanzia è regolamentata agli artt. 4.2) "Informazioni in caso di sinistro e servizio di messaggistica urgente in caso di incidente stradale" e 4.3) "Prestazioni e servizi forniti" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- **1.1) "Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";**
- **4.4) "Delimitazioni".**

Per limitazioni ed esclusioni relative a specifiche prestazioni consultare inoltre il seguente articolo delle Condizioni di Assicurazione:
- **4.3) "Prestazioni e servizi forniti".**

AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti LIMITI MASSIMI INDENNIZZABILI. Per maggiori dettagli consultare il seguente articolo delle Condizioni di Assicurazione:
- **4.3) "Prestazioni e servizi forniti".**

SEZIONE TUTELA LEGALE

Garantisce le spese che l'Assicurato sostiene per l'assistenza di un legale e per gli oneri processuali al fine di tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria connessa alla circolazione del veicolo assicurato. La Sezione Tutela Legale prevede due garanzie denominate "Tutela Legale Estesa" e "Tutela Legale Base".
Per maggiori dettagli sulle prestazioni offerte consultare per la "Tutela Legale Estesa" gli articoli 5.1) "Oggetto dell'assicurazione" e 5.9) "Prestazioni garantite" e per la "Tutela Legale Base" gli articoli 5.11) "Oggetto dell'assicurazione" e 5.19) "Prestazioni garantite" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
- **1.1) "Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";**
- **5.2) e 5.12) "Delimitazioni" ;**
- **5.3) e 5.13) "Insorgenza del caso assicurativo";**
- **5.10) e 5.20) "Esclusioni";**
- **5.9) "Prestazioni garantite" limitatamente al n. 4).**

AVVERTENZA: Le garanzie sono prestate nel limite dei MASSIMALI previsti in polizza. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
- **5.1) "Oggetto dell'assicurazione";**
- **5.11) "Oggetto dell'assicurazione".**

SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Sono garantite, attraverso il pagamento di un indennizzo, le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni subiti dal conducente del veicolo assicurato derivanti dalla guida del veicolo stesso previste dalle garanzie di seguito sinteticamente descritte:
- **Morte** - indennizzo dovuto ai beneficiari designati dall'Assicurato o, in difetto di

designazione, agli eredi legittimi, nel caso in cui l'infortunio abbia per conseguenza la morte e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.
- **Invalidità permanente** - indennizzo liquidato all'Assicurato nel caso in cui l'infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell'infortunio. Nel caso l'invalidità permanente accertata sia pari o superiore al 60%, è riconosciuta una rendita vitalizia.
- **Rimborso delle spese di cura** - indennizzo delle spese sanitarie sostenute dall'Assicurato a seguito di infortunio.
- **Diaria per ricovero** - indennità giornaliera corrisposta all'Assicurato nel caso in cui l'infortunio renda necessario il ricovero.

La garanzia è regolamentata agli articoli 6.1) "Oggetto dell'assicurazione" e 6.2) "Casi assicurabili" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
- **1.1) "Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";**
- **6.2.2) "Invalidità permanente" nella componente rendita vitalizia;**
- **6.3) "Delimitazioni";**
- **6.5) "Criteri di indennizzabilità".**

AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti FRANCHIGIE, MASSIMALI O LIMITI MASSIMI INDENNIZZABILI. Per maggiori dettagli sulla presenza di franchigie consultare gli articoli delle Condizioni di Assicurazione:
- **6.2.1) "Morte";**
- **6.2.2) "Invalidità permanente";**
- **6.2.3) "Rimborso delle spese di cura";**
- **6.2.4) "Diaria per ricovero".**

7.1 **Esemplificazione numerica di applicazione della franchigia /scoperto e del limite massimo indennizzabile/massimale:**

di seguito sono riportati esempi di funzionamento di franchigia/scoperto:

- **per la sezione Danni**

	A	B
Entità del danno	**€ 750**	**€ 1.500**
Scoperto 20 % con il minimo di € 200	**€ 200**	**€ 300**

Esempio A : il danno indennizzato è di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200).

Esempio B: il danno indennizzato è di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto).

– **per la Sezione Infortuni del Conducente**

	A	B
Somma assicurata per Invalidità Permanente	**€ 50.000**	**€ 50.000**
Franchigia	**3 %**	**3 %**
Invalidità permanente conseguente al sinistro	**2 %**	**12 %**

Esempio A: nessun indennizzo in quanto l'Invalidità permanente conseguente al sinistro è assorbita dalla franchigia.
Esempio B: il danno indennizzato è di € 4.500 (ottenuto con il seguente conteggio 12% - 3% = 9% che applicato a € 50.000 determina l'importo di € 4.500).
Di seguito sono riportati esempi di applicazione del limite massimo indennizzabile/massimale:

A) limite massimo indennizzabile: € 15.000
- **danno subito: € 10.000**
- **importo indennizzato: € 10.000**

B) limite massimo indennizzabile: € 15.000
- **danno subito: € 20.000**
- **importo indennizzato: € 15.000**

7.2 **Assicurazione parziale (regola proporzionale)**
Qualora il valore assicurato risulti inferiore al valore del veicolo, l'indennizzo corrisposto da Reale Mutua è ridotto in misura proporzionale (art. 1907 del Codice Civile). Per maggiori dettagli consultare l'articolo 3.14) "Determinazione del danno" delle Condizioni di Assicurazione.

7.3 **Premi – possibilità di applicazione di sconti**
AVVERTENZA: l'Impresa o l'Intermediario, nell'ambito dell'autonomia operativa allo stesso riconosciuta, possono applicare sconti sul premio delle garanzie Rischi Diversi in relazione alle caratteristiche del singolo Assicurato.

INFORMAZIONI COMUNI ALLE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI DIVERSI

8. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

AVVERTENZA: eventuali reticenze e dichiarazioni inesatte sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto. Per maggiori dettagli consultare l'articolo 1.2) "Dichiarazioni del Contraente" delle Condizioni di Assicurazione.

9. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio:

– Modifica della provincia di residenza con aggravamento del rischio

10. PREMI

La periodicità di pagamento del premio è annuale. È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in due rate semestrali, con applicazione di una maggiorazione del 3%. È previsto un premio minimo di frazionamento pari a 75 €.

I mezzi di pagamento del premio previsti sono:

– denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
– assegni bancari e circolari;
– bonifici bancari o postali;
– bollettini postali;
– carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

Il premio della garanzia di Responsabilità Civile viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. L'importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Reale Mutua all'Intermediario.

AVVERTENZA: nel caso di cessazione del rischio (a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo di cui all'articolo 103 del Codice della Strada) o di furto del veicolo, il Contraente può chiedere a Reale Mutua la restituzione del premio della garanzia di Responsabilità Civile corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Per maggiori dettagli consultare gli articoli 1.8) "Cessazione del rischio" e 1.8.2) "Furto del veicolo" delle Condizioni di Assicurazione. Consultare inoltre l'articolo 1.6) "Sospensione e riattivazione del contratto" per gli effetti della cessazione del rischio sui contratti sospesi.

11. PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DA CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

12. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali, Reale Mutua propone l'applicazione al contratto della legge italiana.

13. REGIME FISCALE

Il premio per la garanzia di Responsabilità Civile è soggetto:

- all'imposta del 12,5% fermo quanto disposto dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 che ha previsto la facoltà per le province di modificare l'aliquota fino ad un massimo del 3,5%;
- al contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,5%.

Per tutte le altre garanzie escluse le garanzie Assistenza in Viaggio, Tutela Legale, Infortuni e Indennità Patente, si applica l'aliquota d'imposta del 13,5% comprensiva del contributo antiracket.

Per la sezione Assistenza in Viaggio si applica l'aliquota d'imposta del 10%.

Per la sezione Tutela Legale e Indennità Patente si applica l'aliquota d'imposta del 12,50%.

Per la sezione Infortuni si applica l'aliquota d'imposta del 2,5%.

INTEGRAZIONE NOTA INFORMATIVA nel caso di vendita contratti a distanza tramite Intermediari

a) Informazioni generali

La polizza viene stipulata per il tramite dell'Intermediario autorizzato da Reale Mutua nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.

Per "tecnica di comunicazione a distanza" si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.

Per "supporto durevole" si intende qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

L'Intermediario deve informare il Contraente che, prima della stipulazione del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente (tra cui il fascicolo informativo, l'informativa privacy, il modulo per la verifica dell'adeguatezza, i moduli 7A e 7 B);
- entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza per l'apposizione della sottoscrizione;
- una volta concluso il contratto, le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente.

La scelta del supporto deve essere effettuata in maniera esplicita e può essere espressa congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti sopra indicati. In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento.

La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua.

Il contratto di assicurazione dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dal Contraente, all'indirizzo indicato dall'Intermediario, tramite posta ordinaria, anticipata a mezzo fax o posta elettronica.

b) Pagamento del premio

Il premio può essere pagato tramite carta di credito o bonifico sul conto indicato dall'Intermediario con cui è concluso il contratto a distanza.

La praticabilità del pagamento tramite bonifico può essere soggetta a limiti temporali.

c) Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Il contratto è concluso con il pagamento del premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo.

d) Diritto di recesso

Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata all'Intermediario con cui il contratto è stato concluso o a Reale Mutua, allegando in originale scheda di polizza, certificato di assicurazione e carta verde.

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. Alla ricezione dei documenti Reale Mutua rimborserà il premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

14. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Reale Mutua provvede alla liquidazione dei sinistri:

- **sulla base della procedura di "risarcimento diretto", con le modalità previste dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la garanzia Responsabilità Civile obbligatoria, per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell'Assicurato o del conducente non responsabile; tale modalità si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%). La procedura di "risarcimento diretto" non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero, ciclomotori non soggetti al sistema di registrazione e targatura di cui al D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, in vigore dal 14 luglio 2006 o macchine agricole;**
- sulla base della procedura di "risarcimento del terzo trasportato": l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede che i danni subiti dal trasportato debbano essere risarciti dall'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale lo stesso era a bordo entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile se il veicolo assicurato con quest'ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo con le modalità previste dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni di seguito riportate.

Quando non siano applicabili le procedure sopra riportate, il danneggiato o gli aventi diritto potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicuratore del responsabile civile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento secondo quanto previsto dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

AVVERTENZA: la denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all'Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Negli stessi termini l'Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.092.092 (attivo per informazioni 365 giorni all'anno, 24 ore su 24).

Si rinvia al sito www.realemutua.it per l'individuazione del centro liquidazione sinistri competente.

Reale Mutua è tenuta a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno nei termini di seguito indicati:

1. **per i sinistri con soli danni a cose:**
   - entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, se unitamente alla richiesta viene allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
   - entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa se unitamente alla richiesta viene allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente;
2. **per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:**
   - entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

   Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, Reale Mutua è tenuta al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
   Entro il medesimo termine Reale Mutua è tenuta a corrispondere la somma offerta anche nel caso in cui il danneggiato abbia comunicato di non accettare l'offerta. In questo caso la somma corrisposta da Reale Mutua è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
   Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, Reale Mutua è tenuta a corrispondere al danneggiato la somma offerta, imputata nell'eventuale liquidazione definitiva del danno:
   - decorsi quindici giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni;
   - decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

15. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE O CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO

Per la procedura da seguire per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidente con un veicolo immatricolato all'estero:

- se il sinistro è avvenuto in Italia, si rinvia alle disposizioni degli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni;
- se il sinistro è avvenuto all'estero, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V - "Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero" artt. 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni.

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento va indirizzata all'Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

16. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO PER SINISTRI

Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione di premio dovuta in base all'applicazione della clausola Bonus/Malus, rimborsando, all'atto del rinnovo del contratto, gli importi pagati per tutti o parte dei sinistri che avrebbero dato luogo a detta maggiorazione. Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi, direttamente o con l'ausilio dell'Intermediario, alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP - Via Yser n. 14, 00198 Roma (www.consap.it).

Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente a Reale Mutua.

17. ACCESSO AGLI ATTI DELL'IMPRESA

I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti nei confronti di Reale Mutua a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano (art. 146 del Codice delle Assicurazioni e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008).

Sono soggetti all'accesso gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro, tra i quali: le denunce di sinistro, le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti, il rapporto delle Autorità intervenute, le dichiarazioni testimoniali (esclusi i riferimenti anagrafici dei testimoni), le perizie, i preventivi, le fatture, le quietanze di liquidazione.

Il diritto di accesso può essere esercitato dall'avente diritto quando siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguardano e, in particolare:

1. dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta a titolo di risarcimento dei danni o dei motivi per i quali Reale Mutua non intende fare l'offerta;
2. in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione di diniego dell'offerta, nei seguenti termini che decorrono dalla data di ricevimento da parte di Reale Mutua della richiesta di risarcimento:

a) per i sinistri con soli danni a cose:
   – decorsi 30 giorni se il "modulo blu" è firmato da entrambi i conducenti;
   – decorsi 60 giorni, negli altri casi;
b) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
   – decorsi 90 giorni;

3. decorsi 120 giorni dalla data del sinistro, in ogni altro caso.

Il diritto d'accesso agli atti si esercita mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax o consegnata a mano alla direzione di Reale Mutua o all'ufficio liquidazione sinistri competente ovvero all'Intermediario, indicante gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e l'interesse personale e concreto del richiedente.
L'accoglimento della richiesta d'accesso agli atti, ovvero il rifiuto o la limitazione motivati, sono comunicati per iscritto al richiedente entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
In caso di accoglimento la relativa comunicazione deve contenere l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, del luogo in cui è possibile effettuare l'accesso, nonché del periodo di tempo non inferiore a quindici giorni in cui il richiedente può prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RISCHI DIVERSI

18. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

AVVERTENZA: la denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all'Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Per maggiori dettagli consultare gli articoli 3.12) "Obblighi in caso di sinistro" (Sezione Danni); 4.5) "Obblighi in caso di sinistro" (Sezione Assistenza in Viaggio); 5.4) e 5.14) "Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale" (Sezione Tutela legale); 6.4) "Denuncia dell'Infortunio" (Sezione Infortuni del conducente) delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: nell'ambito della Sezione Assistenza in Viaggio la gestione del sinistro è affidata a Blue Assistance S.p.A. tramite la sua Struttura Organizzativa a cui deve essere inoltrata la relativa denuncia. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto dalla Sezione Assistenza in Viaggio delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: nell'ambito della Sezione Tutela Legale la gestione del sinistro è affidata ad ARAG SE, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, a cui l'Assicurato può inoltrare la relativa denuncia. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto dalla Sezione Tutela Legale delle Condizioni di Assicurazione.

19. ARBITRATO

AVVERTENZA: nei casi regolamentati dagli articoli 3.18) "Liquidazione dei sinistri" (Sezione Danni); 5.5) e 5.15) "Gestione del sinistro" (Sezione Tutela Legale); 6.6) "Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni" (Sezione Infortuni del conducente) delle Condizioni di Assicurazione, per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti è previsto l'arbitrato. L'Assicurato può in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

INFORMAZIONI COMUNI ALLE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI DIVERSI

20. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoreale@realemutua,it.
La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo "ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it.

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it.

Commissione di Garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

21. MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.
La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

22. PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PARITETICA. ANIA/ASSOCIAZIONI CONSUMATORI

In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, con richiesta di risarcimento non superiore a 15.000,00 euro, è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e Associazione dei Consumatori.
È sufficiente rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori che hanno aderito all'accordo ed il cui elenco è reperibile, unitamente a maggiori informazioni sul sito Internet www.realemutua.it.
In caso sussistano le condizioni previste dall'Accordo, l'Associazione fa compilare e sottoscrivere dall'assicurato uno specifico modulo nel quale vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali, le circostanze che portano alla richiesta di conciliazione. Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l'assicurato conferisce mandato al conciliatore dell'Associazione dei consumatori prescelta a transigere la controversia.

23. NEGOZIAZIONE ASSISTITA

In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, indipendentemente dal valore della controversia, qualora si intenda intraprendere un'azione giudiziale dovrà essere previamente esperita la procedura di negoziazione assistita ai sensi della legge n. 162/2014.

La Società Reale Mutua di Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua Assicurazioni
Luca Filippone

GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza (in corsivo nelle Condizioni di Assicurazione)

ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Garanzia Assistenza vale la definizione riportata nella specifica Sezione.

CARTA VERDE
Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in essa indicati.

CLASSE UNIVERSALE – CU
Classe di "Conversione universale" risultante dall'attestazione dello stato di rischio rilasciato dall'Impresa di Assicurazione (Regolamento ISVAP n. 4/2006).

CODICE DELLA STRADA
Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

CONDUCENTE
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FRANCHIGIA
Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

INCENDIO
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INTERMEDIARIO
La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

LEGGE
Il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 – "Codice delle Assicurazioni Private", i relativi regolamenti attuativi ed il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.

LOCATARIO
Colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.

MASSIMALE
La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.

MINIMO DI SCOPERTO
Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

PERCORSI FUORISTRADA
Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" di cui all'art. 2 Codice della Strada.

PERIODO D'OSSERVAZIONE
Periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e dell'annotazione nell'attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati. Il periodo d'osservazione inizia:
- per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo d'assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
- i periodi successivi al primo, due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione ed ha durata di 12 mesi.

POLIZZA
L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

PREMIO
La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua.

PROPRIETARIO
L'intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla Carta di Circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

RELITTO
Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

RESPONSABILITÀ MINORITARIA
La responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PARITARIA
La responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
La responsabilità principale ricorre:
- nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei conducenti;
- nel caso di più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

RISARCIMENTO/INDENNIZZO
La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

SINISTRO
Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

VALORE COMMERCIALE
Il valore del bene in comune commercio.

VEICOLO
Il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.

I seguenti termini sono specifici della sezione assistenza in viaggio

ASSICURATO
Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonchè, per le prestazioni previste ai punti c), g), m), n) e o) dell'art. 4.3), le persone trasportate a bordo del veicolo.

ASSISTENZA IN VIAGGIO
Le prestazioni di immediato aiuto che Reale Mutua si impegna a fornire all'Assicurato nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.

CENTRALE OPERATIVA
Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.a. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La centrale operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

GUASTO
Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO
Immobilizzo del veicolo per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria.

INCIDENTE
Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INFORTUNIO
Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili connesso con la circolazione stradale del veicolo assicurato.

I seguenti termini sono specifici della sezione infortuni del conducente

ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Assistenza prestata dal personale in possesso di specifico diploma.

BENEFICIARI
Le persone designate dall'Assicurato a riscuotere l'indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.

CARTELLA CLINICA
Documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il ricovero, contenente le generalità dell'Assicurato, l'anamnesi patologica prossima e remota, il percorso diagnostico/terapeutico effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).

DAY HOSPITAL / DAY SURGERY
Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica.

DANNO ESTETICO
Deturpazione obiettivamente constatabile.

INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INVALIDITÀ PERMANENTE
Perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.

PRESTAZIONI SANITARIE
Accertamenti diagnostici, visite specialistiche, cure mediche, materiale e strumenti di intervento, endoprotesi applicate nel corso di un intervento chirurgico; rientrano convenzionalmente gli onorari dei medici. Non sono compresi Farmaci e Specialità medicinali.

RICOVERO
Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento o in day hospital/day surgery.

STRUTTURA SANITARIA
Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, poliambulatorio medico, centro diagnostico, centro di fisiokinesiterapia e riabilitazione, regolarmente autorizzati.
Non sono considerate strutture sanitarie gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.

TRATTAMENTI RIABILITATIVI
Insieme di trattamenti terapeutici manuali o strumentali, prescritti dal medico curante, volti al recupero della funzionalità ed eseguiti da personale autorizzato e riconosciuto dall'ordinamento vigente come appartenente alle professioni sanitarie.

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2016

DUE RUOTE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati *in polizza* se è stato pagato il *premio* o la prima rata di *premio*; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza*.

In caso di frazionamento del *premio*, se il *Contraente* non paga alle singole scadenze, l'assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l'assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (art. 1901 comma 2 Codice Civile).

Tale disposizione si applica anche a *polizze* con durata superiore ad un anno (rate o più anno) alla scadenza del rateo.

Reale Mutua rilascia, su richiesta del *Contraente*, un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui tale documento sia stato sottratto, smarrito, distrutto o si sia deteriorato. In questo ultimo caso Reale Mutua rilascia il duplicato previa restituzione del documento deteriorato.

Reale Mutua si riserva la facoltà di richiedere, in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

1.2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contratto è stipulato ed il relativo *premio* è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal *Contraente* e riportate in *polizza*.

Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Sono rilevanti ai fini della determinazione del *premio* le dichiarazioni relative alla residenza del *proprietario* o alle caratteristiche tecniche del *veicolo*.

La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente a Reale Mutua e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio.

La mancata comunicazione di variazioni che determinano l'aggravamento del rischio può comportare l'inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, Reale Mutua qualora sia obbligata a risarcire i danni in base all'art. 144 della *Legge* in base al principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, eserciterà il

diritto di rivalsa verso l'*Assicurato* per le somme che abbia dovuto pagare a terzi nel limite di € 50.000. La stessa limitazione è valida quando la rivalsa sia operata in forza degli artt. 1892 e 1894 del Codice Civile per l'ipotesi di colpa grave, fermo invece il diritto al recupero dell'intera somma pagata nel caso di dolo.

1.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della *Carta Verde* le cui sigle non risultino barrate sulla *Carta Verde* stessa rilasciata, su richiesta, da Reale Mutua al *Contraente*.

Per la circolazione all'estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del *sinistro*, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla *polizza*. Reale Mutua risponde, inoltre, entro i massimali della *polizza* ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato).

La *Carta Verde* è valida per il periodo in essa indicato. Reale Mutua, qualora sia applicabile la normativa prevista dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile in materia di sospensione di garanzia o quella prevista alla scadenza contrattuale dall'art. 170 bis del dgls 209/2005 (vedi anche art.. 1.4 "Durata del contratto"), risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del *premio* o delle rate di *premio* successive, **a condizione che al momento del *sinistro* il rischio non sia assicurato presso altra Impresa**.

Qualora la *polizza*, in relazione alla quale è rilasciata la *Carta Verde*, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla *Carta Verde*, è convenuto che anche questa cessi di avere validità ed **il *Contraente* è obbligato a farne immediata restituzione a Reale Mutua; l'uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della *polizza* è pertanto illecito.**

Per le Sezioni "Danni" e "Infortuni del Conducente" l'assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della *"Carta Verde"* la cui sigla non risulti barrata sulla *Carta Verde* stessa.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

Per le Sezioni "Tutela Legale" e "Assistenza in viaggio", vale l'ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.

1.4 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.
Reale Mutua è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal *Contraente* per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
Tale disposizione non è operante per i contratti che prevedono solo garanzie diverse dalla responsabilità civile auto.

1.5 RINNOVO DEL CONTRATTO

Al termine dell'annualità è facoltà del *Contraente* rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del *premio* relativo alle nuove condizioni tariffarie proposte da Reale Mutua, che provvederà alla consegna del certificato.
Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.

1.6 DIRITTO DI RECESSO (valido solo per le polizze stipulate a distanza)

Il *Contraente* entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del *premio*, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all'*Intermediario* con cui il contratto è stato concluso e a Reale Mutua, allegando in originale scheda di *polizza*, certificato di assicurazione e *carta verde*.
Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r.
Alla ricezione di tutti i documenti Reale Mutua è tenuta a rimborsare la parte di *premio* riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

1.7 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

– **Sospensione**
Il *Contraente* ha la facoltà di sospendere l'assicurazione in corso di contratto con il massimo di tre volte per anno assicurativo ed è tenuto a farne richiesta a Reale Mutua restituendo il certificato di assicurazione e l'eventuale *Carta Verde*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

All'atto della sospensione, il *premio* già pagato deve avere una durata residua pari ad almeno 1 mese. In caso contrario il *premio* dovrà essere integrato sino al raggiungimento di 1 mese di durata residua. Tale integrazione sarà restituita, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, al momento della riattivazione del contratto.
Reale Mutua rilascia un'appendice contrattuale che **deve essere sottoscritta dal *Contraente:* la sospensione decorre dal giorno e dall'ora indicati nella predetta appendice.**
Decorsi 18 mesi dalla sospensione senza che il *Contraente* abbia chiesto di riattivare il contratto, questo si intende risolto con effetto dal giorno della sospensione ed il *premio* non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione, resta acquisito da Reale Mutua salvo quanto previsto dal successivo paragrafo.
Qualora entro 18 mesi dalla sospensione intervengano:
- vendita o consegna in conto vendita andata a buon fine;
- demolizione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della circolazione (art. 103 del *Codice della Strada*);
- furto del *veicolo* indicato nel contratto,

Reale Mutua è tenuta a rimborsare, su richiesta del *Contraente*, il *premio* pagato e non goduto, calcolato dalla data di sospensione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
La sospensione non è consentita:
- **a seguito di furto del *veicolo* assicurato;**
- **per i contratti di durata inferiore all'anno;**
- **per i contratti relativi a ciclomotori (compresi quelli adibiti al trasporto merci) e quadricicli leggeri;**
- **per i contratti stipulati in forma di "libro matricola" (*polizze* comprendenti più veicoli).**

- **Riattivazione**
  La riattivazione del contratto, fermo il *proprietario* del *veicolo* assicurato e ferme tutte le condizioni in corso al momento della sospensione, può essere richiesta dal *Contraente* **entro diciotto mesi dalla data di sospensione e comporta la proroga del contratto, con sostituzione di *polizza*, di un periodo pari a quello della sospensione.**
  Se la sospensione ha avuto una durata minima di 2 mesi e massima di 18 mesi, dal *premio* determinato sulla base della Tariffa vigente al momento della riattivazione viene detratta la parte di *premio* pagata e non goduta

relativa al periodo di sospensione al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Se la sospensione ha avuto una durata inferiorea 2 mesi, non si procede alla proroga della scadenza nè al conguaglio del *premio* pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione.
La riattivazione può essere effettuata per lo stesso *veicolo* assicurato dal contratto precedentemente sospeso oppure, fermo il *proprietario*, per altro *veicolo*, a condizione che il *veicolo* assicurato dal contratto precedentemente sospeso sia stato venduto o consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o la cui circolazione sia definitivamente cessata ai sensi dell'art. 103 del *Codice della Strada*.

1.8 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il trasferimento della proprietà del *veicolo*, attestato da idonea documentazione, o la sua consegna in "conto vendita", comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

A) Sostituzione del contratto
Nel caso in cui l'alienante, **previa restituzione del certificato e dell'eventuale *Carta Verde* relativi al *veicolo* alienato**, chieda che il contratto sia reso valido per altro *veicolo* di sua proprietà (o in comproprietà con il coniuge in regime di comunione dei beni), sul nuovo contratto sarà mantenuta la classe di merito in corso. Tale disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del *veicolo* che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
Reale Mutua provvede alla sostituzione del contratto e rilascia il certificato e la *Carta Verde* per il nuovo *veicolo*, previo eventuale conguaglio del *premio* in base alle condizioni tariffarie:
- in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
- in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.

B) Cessione del contratto
Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, **il *Contraente*, perfezionato il trasferimento di proprietà, è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente e a Reale Mutua, la quale, previa restituzione**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

del certificato e della *Carta Verde*, prenderà atto della cessione mediante l'emissione di nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto in corso e senza conguaglio di *premio*.
Finché Reale Mutua non abbia ricevuto detta comunicazione di trasferimento di proprietà del *veicolo*, il *Contraente* è tenuto al pagamento dei premi successivi.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e Reale Mutua non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.
Per l'assicurazione dello stesso *veicolo* l'acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto.

C) Risoluzione del contratto
Nel caso in cui l'alienante del *veicolo* non richieda che il contratto sia reso valido per altro *veicolo* di sua proprietà e l'acquirente non subentri nel contratto di assicurazione, il contratto è risolto ai sensi dell'art. 171 comma 1 lettera a), della *Legge*. Reale Mutua provvederà a restituire la parte di *premio* corrisposta e non usufruita, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia, **dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, dell'eventuale *Carta Verde* e della consegna dei documenti attestanti la vendita del *veicolo*.**
Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del *veicolo*, la parte di *premio* corrisposta e non usufruita verrà calcolata a partire dalla data di consegna in conto vendita oppure, se successiva, dalla data di restituzione di certificato di assicurazione ed eventuale *Carta Verde*.
La restituzione della parte di *premio* corrisposta e non usufruita avrà luogo anche per i contratti sospesi a cui non abbia fatto seguito la riattivazione nei termini previsti all'art. 1.7) "Sospensione e riattivazione del contratto".

1.9 CESSAZIONE DEL RISCHIO

1.9.1 DEMOLIZIONE, CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA CIRCOLAZIONE ED ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all'estero del *veicolo* (articolo 103 del *Codice della Strada*), **il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione a Reale Mutua e a consegnare il certificato e l'eventuale *Carta Verde*.**
Il *Contraente*, inoltre, deve fornire a Reale Mutua:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato.*

1) **in caso di cessazione della circolazione del *veicolo* o di esportazione definitiva all'estero, attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;**
2) **in caso di demolizione del *veicolo*, copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, D. Lgs. N. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale della casa costruttrice del *veicolo* attestante l'avvenuta consegna del *veicolo* per la demolizione.**

Il *Contraente* può chiedere alternativamente a Reale Mutua:

1) la restituzione del *premio* corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia **dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, dell'eventuale *Carta Verde* e della documentazione indicata nei precedenti paragrafi. Da tale data il contratto si intende risolto;**
2) la sostituzione del contratto relativo al *veicolo* demolito o la cui circolazione sia definitivamente cessata (art. 103 del *Codice della Strada*), con altro *veicolo* di sua proprietà. In questo caso Reale Mutua rilascerà il certificato e la *Carta Verde* per il nuovo *veicolo*, previo eventuale conguaglio del *premio* in base alle condizioni tariffarie:
   - in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
   - in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.

Per le polizze di durata inferiore all'anno, Reale Mutua non procede alla restituzione della maggiorazione di *premio* richiesta al momento della stipulazione.

1.9.2 FURTO DEL VEICOLO (operante per la sola Sezione Responsabilità Civile)

In caso di furto del *veicolo*, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza così come previsto dall'art. 122 comma 3 della *Legge*.

Il *Contraente* deve darne notizia a Reale Mutua fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente e restituendo, se in suo possesso, il certificato e l'eventuale *Carta Verde*.

Il *Contraente* ha diritto alla restituzione del *premio* corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia, **dal momento della consegna della copia della denuncia**.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

1.9.3 SEZIONI DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI

Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli, in caso di cessazione del rischio a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi di *polizza* che comporti la perdita totale e definitiva del *veicolo* assicurato e senza sostituzione con altro *veicolo*, Reale Mutua rimborsa al *Contraente* la parte di *premio* residuo relativo alle garanzie non interessate dal *sinistro*. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di *premio*, al netto dell'imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del *sinistro* e la data di scadenza del *premio* pagato.
Relativamente alla garanzia interessata dal *sinistro* non si procede invece ad alcun rimborso di *premio* ed il *Contraente*, nel caso di frazionamento del *premio* di *polizza*, è tenuto completarne il pagamento annuo.

1.10 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente/Assicurato*.

1.11 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al *premio*, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Reale Mutua.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

COSA ASSICURA

2.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, **entro i massimali convenuti in *polizza***, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della *Legge*, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del *veicolo* indicato nella *polizza*.

La garanzia è operante anche per i danni causati dalla circolazione del *veicolo* in aree private, **ad eccezione delle zone aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche.**

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del *veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

2.1.1 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TERZI TRASPORTATI

Reale Mutua tiene indenne i trasportati delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitali, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, esclusi il *conducente* ed i soggetti di cui all'art. 129 della *Legge*, in conseguenza della circolazione del *veicolo* assicurato. **Sono esclusi i danni arrecati al *veicolo* assicurato.**

2.2 PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI

Per rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità civile indicati sulla *polizza* **i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria** e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

COSA NON ASSICURA

2.3 SOGGETTI ESCLUSI

L'assicurazione, ai sensi dell'art. 129 della *Legge*, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal *conducente* del *veicolo* assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

1) il *proprietario* del *veicolo*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il *locatario* in caso di *veicolo* concesso in leasing;
2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del *conducente* o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
3) ove l'*Assicurato* sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

2.4 ESCLUSIONI E RIVALSA

Reale Mutua eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della *Legge* in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali.

A CONDUCENTE NON ABILITATO ALLA GUIDA

L'assicurazione non è operante se il *conducente* non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, Reale Mutua rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:

1) se al momento del *sinistro*, il *veicolo* è guidato da persona con patente scaduta, **a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del *sinistro* da parte degli organi competenti;** rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo **sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del *sinistro* stesso**;
2) se, al momento del sinistro, il *veicolo* è guidato da persona in attesa del rilascio della patente dopo il superamento dell'esame teorico e pratico;
3) nei confronti del solo *proprietario* se il *veicolo* è guidato da *conducente* non abilitato, **a condizione che il *proprietario* non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del *veicolo*.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato.*

B GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

L'assicurazione non è operante se il *conducente* si trova, al momento del *sinistro*, in stato di ebbrezza ed il fatto è sanzionato ai sensi dell'art. 186 del *Codice della Strada.* Reale Mutua in questo caso limita la rivalsa a 2.500 €.

C GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

L'assicurazione non è operante se il *conducente* si trova, al momento del *sinistro*, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ed il fatto è sanzionato ai sensi dell'art. 187 del *Codice della Strada*.

Reale Mutua eserciterà la rivalsa:

1) **integralmente se il *veicolo*, al momento del *sinistro*, è guidato dal *proprietario* dello stesso;**
2) **con il limite di 5.000 € nei confronti del solo *proprietario*, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest'ultimo e purché non a conoscenza delle condizioni del *conducente* al momento dell'affidamento del *veicolo*;**
3) **con il limite di 5.000 € anche nei confronti del *conducente*, se appartenente al medesimo nucleo familiare del *proprietario* del *veicolo*.**

D TRASPORTO DI PERSONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

L'assicurazione non è operante per i danni subiti dalle persone trasportate, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.

Reale Mutua tuttavia rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo *proprietario* del *veicolo* se il trasporto di persone non è effettuato in conformità dalle prescrizioni di legge o dalle indicazioni della carta di circolazione, **a condizione che il *proprietario* non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del *veicolo*.**

Reale Mutua rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del *conducente* se appartenente al medesimo nucleo familiare del *proprietario* del *veicolo*.

E VEICOLO CHE NON HA SUPERATO LA REVISIONE

L'assicurazione non è operante se il *veicolo*, al momento del *sinistro*, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore.

Reale Mutua tuttavia limita la rivalsa a 2.500 € nei confronti del solo *conducente* del *veicolo*, se diverso dal *proprietario*, **a condizione che non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'*affidamento* del *veicolo* stesso**.

La rivalsa sarà invece totale per l'intera somma pagata nei confronti del *proprietario*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

F PARTECIPAZIONE A GARE NON AUTORIZZATE

L'assicurazione non è operante per i danni causati a terzi dalla partecipazione del *veicolo* a gare di velocità non autorizzate se il *conducente* viene sanzionato, ai sensi dell'art. 141, nono comma, del *Codice della Strada*.

G MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PER VEICOLI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE

L'assicurazione non è operante nel caso di *veicolo* dato a noleggio con *conducente*, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il *veicolo* non è guidato dal *proprietario* (o dal *locatario* in caso di leasing) , da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale, o se i predetti soggetti autorizzati alla guida, non sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

2.5 RINUNCE ALLA RIVALSA OPERANTI CON PAGAMENTO DI SOVRAPPREMIO

Con la presente clausola, se richiamata in *polizza*, Reale Mutua, a parziale deroga dell'art. 2.4) Esclusioni e rivalsa, rinuncia alla rivalsa nei casi di seguito indicati.

A GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa se il *conducente* si trova, al momento del *sinistro*, in stato di ebbrezza.

B GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE **(fatto sanzionato ai sensi dell'art. 187 del Codice della Strada)**

In caso di guida da parte di soggetto diverso dal *proprietario* del *veicolo*, Reale Mutua rinuncia, nei confronti del solo *proprietario* del *veicolo*, ad esercitare la rivalsa.

Resta ferma l'applicazione integrale della rivalsa nei confronti del *proprietario* che risulti *conducente* al momento del *sinistro*.

Resta ferma la rivalsa limitata a 5.000 € nei confronti del *conducente* se appartenente al medesimo nucleo familiare del *proprietario* del *veicolo*.

C TRASPORTO DI PERSONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato.*

COME ASSICURA

2.6 OBBLIGHI DI INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

Reale Mutua trasmette al *Contraente* una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto che contiene:

- la data di scadenza del contratto;
- le indicazioni per acquisire informazioni sul *premio* di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso l'*Intermediario* al quale è assegnato il contratto;
- le modalità per effettuare il rimborso degli importi pagati per i sinistri, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito (se tale facoltà è prevista dalla formula tariffaria applicata al contratto).

2.7 ATTESTAZIONE DI RISCHIO

Reale Mutua consegna al *Contraente*, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del *veicolo* assicurato, secondo quanto previsto dall'art. 134 della *Legge* (vedi testo in Appendice normativa), mettendola a disposizione nell'Area Riservata del sito www.realemutua.it.

Alla scadenza del contratto, qualora il *Contraente* intenda assicurare il medesimo *veicolo* presso altra impresa, quest'ultima acquisirà l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.

Reale Mutua rilascia altresì al *Contraente*, in caso di cessazione del rischio, se il *periodo di osservazione* risulta concluso, l'attestazione relativa all'annualità in corso riportante le classi *contrattuale e universale* (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione.

In caso di riattivazione del contratto sospeso, Reale Mutua consegna l'attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.

Reale Mutua consegna per via telematica agli aventi diritto che ne facciano richiesta, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, attestazione relativa all'ultima annualità compiuta.

Reale Mutua non rilascia l'attestazione nel caso di:

- **sospensione di garanzia nel corso della *polizza* non seguita da riattivazione;**
- ***polizza* che abbia avuto una durata inferiore ad un anno;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

- ***polizza* che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di *premio*;**
- ***polizza* con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;**
- ***polizza* annullata o risolta anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il *periodo d'osservazione*;**
- **cessione del contratto per alienazione del *veicolo* assicurato.**

2.8 DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del *sinistro*, così come previsto dall'art. 143 della *Legge*, deve essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.) consegnato all'atto della stipulazione della *polizza*, di ogni suo rinnovo e di ogni denuncia di *sinistro*, ed essere trasmessa all'*Intermediario* a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni dalla data del *sinistro* o da quando l'*Assicurato* ne ha avuto conoscenza.

Inoltre l'*Assicurato* può denunciare il *sinistro* occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.092.092 (attivo per informazioni 365 giorni all'anno, 24 ore su 24).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di *sinistro*, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Reale Mutua ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).

2.9 GESTIONE DELLE VERTENZE

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discute della responsabilità o del *risarcimento* del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato.*

2.10 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

La liquidazione dei sinistri può avvenire:

- sulla base della procedura di "risarcimento diretto" in caso di *sinistro* tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dai quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, nei limiti previsti dall'art. 149 della *Legge*;
- sulla base della procedura di "risarcimento del terzo trasportato" per i danni subiti dai passeggeri del *veicolo* alle condizioni e con i limiti previsti dall'art. 141 della *Legge*;
- sulla base della procedura di *risarcimento* prevista dall'art. 148 della *Legge* per tutte le fattispecie di *sinistro* non disciplinate nei punti precedenti.

FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA

La formula di personalizzazione della tariffa di Responsabilità Civile è quella richiamata nella *polizza.*

2.11 FORMULA "BONUS/MALUS 35 CLASSI SPECIAL" (veicoli SETTORE V - vedi Descrizione Settori Tariffari in calce al contratto)

La garanzia è prestata nella forma "Bonus/Malus" che prevede riduzioni ("Bonus") o maggiorazioni ("Malus") di *premio* rispettivamente in assenza o in presenza di *sinistri* pagati nel *periodo di osservazione* della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte al successivo paragrafo II.

La presente formula si articola in 35 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *premio* decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella seguente Tabella, dove sono state indicate le percentuali di riduzione dei predetti coefficienti in caso di evoluzione in bonus.

Tabella delle classi merito

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

Classi di merito	Coefficienti di premio	Percentuale di riduzione bonus	Classi di merito	Coefficienti di premio	Percentuale di riduzione bonus
1	0,650	0,00%	**19**	0,880	-1,70%
2	0,659	-1,50%	**20**	0,896	-1,79%
3	0,669	-1,50%	**21**	0,913	-1,86%
4	0,680	-1,50%	**22**	0,930	-1,83%
5	0,690	-1,50%	**23**	0,947	-1,80%
6	0,701	-1,50%	**24**	0,963	-1,66%
7	0,711	-1,50%	**25**	0,982	-1,93%
8	0,722	-1,50%	**26**	1,000	-1,80%
9	0,733	-1,50%	**27**	1,020	-1,96%
10	0,746	-1,74%	**28**	1,042	-2,11%
11	0,760	-1,84%	**29**	1,070	-2,62%
12	0,775	-1,94%	**30**	1,150	-6,96%
13	0,790	-1,90%	**31**	1,250	-8,00%
14	0,805	-1,86%	**32**	1,360	-8,09%
15	0,820	-1,83%	**33**	1,500	-9,33%
16	0,835	-1,80%	**34**	1,650	-9,09%
17	0,850	-1,76%	**35**	1,850	-10,81%
18	0,865	-1,73%			

I - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle regole d'assegnazione di seguito riportate.

A. VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON ALTRA IMPRESA

1) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale

In caso di contratto di durata annuale stipulato con altra Impresa, il *Contraente* deve presentare:

- **la carta di circolazione;**
- **il certificato di proprietà;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato.*

Reale Mutua acquisisce l'attestazione di rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
Qualora l'attestato di rischio non risulti presente nella predetta Banca Dati, il *Contraente* dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'attestazione che permettano di ricostruire la posizione assicurativa. Se, da successive verifiche, la predetta dichiarazione risulta non veritiera Reale Mutua procede alla riclassificazione del contratto.

Relativamente ai ciclomotori ed ai quadricicli leggeri, il *Contraente* è tenuto ad esibire:
- **il certificato di circolazione se soggetti al sistema di registrazione e targatura ai sensi del D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153, in vigore dal 14 luglio 2006;**
- **il certificato di idoneità tecnica, se posti in circolazione prima del 14 luglio 2006.**

Si applicano le seguenti disposizioni:

a. se il precedente contratto era stipulato in forma di tipo "Bonus/Malus", la classe di merito viene attribuita, in base alla classe di merito CU ed ai sinistri riportati nell'attestazione stessa, secondo quanto previsto in applicazione delle "Tabelle di corrispondenza" a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet di Reale Mutua;
b. se il precedente contratto risulta scaduto da più di 3 mesi e da non oltre 5 anni, l'attestazione dello stato del rischio è valida, ai fini dell'assegnazione della classe di merito, **a condizione che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.** Se la precedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alla classe di merito 35.
c. In caso di vendita, furto, consegna in conto vendita, demolizione, definitiva esportazione all'estero o cessazione della circolazione (art. 103 del *Codice della Strada*) del *veicolo* indicato sull'attestazione, avvenute dopo il rilascio dell'attestazione di rischio, il *Contraente* ha diritto di mantenere la classe di merito CU risultante dall'attestazione per un altro *veicolo* **a condizione che:**
   - **sia fornita idonea documentazione attestante che il *veicolo* da assicurare sia di proprietà del medesimo *proprietario* del *veicolo***

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

indicato sull'attestazione o del suo coniuge in regime di comunione dei beni;
- **il *Contraente* dichiari che il *veicolo* non ha circolato dopo la scadenza contrattuale;**
- **l'attestazione non sia già stata impiegata per l'assicurazione di altro *veicolo* acquistato in sostituzione del precedente, fatta salva, per *proprietario* persona fisica, l'applicazione dell'art. 134, comma 4 bis, della *Legge* (legge 40/2007, c.d. legge "Bersani" vedi Appendice normativa).**

In presenza delle predette condizioni, il contratto è assegnato, sulla base delle indicazioni presenti sull'attestazione, alla classe di merito risultante dall'applicazione delle regole di cui ai precedenti punti a. e b..
In caso di *veicolo* rubato successivamente ritrovato o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il *Contraente* si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato per il *veicolo* tornato in possesso del *proprietario* è assegnata:
- per *proprietario* persona fisica, la stessa classe di merito assegnata al *veicolo* assicurato in sostituzione di quello rubato o consegnato in conto vendita qualora sia applicabile l'art. 134 comma 4 bis, della *Legge* (legge 40/2007, c.d. legge "Bersani" vedi Appendice normativa);

negli altri casi:
- **per CICLOMOTORI e QUADRICICLI LEGGERI** alla classe di merito 29;
- **per MOTOCICLI** alla classe di merito 26.

2) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno

2.a) **Contratto temporaneo**

Per *veicolo* precedentemente assicurato con contratto di durata temporanea, **il *Contraente* deve esibire il precedente contratto temporaneo**: al nuovo contratto è attribuita la classe di merito corrispondente alla classe CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato, in applicazione delle "Tabelle di corrispondenza" (colonna 2) a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet di Reale Mutua.
Ai fini dell'assegnazione della classe di merito, il contratto temporaneo precedente, al pari dell'attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza dello stesso e si applicano le regole previste alle lettere a. e b. del precedente punto 1.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato.*

2.b) **Contratto concluso a distanza**

Nel caso di *veicolo* già assicurato in Italia con contratto concluso a distanza (stipulato via internet o telefono) e risolto consensualmente prima della scadenza annuale o annullato a seguito dell'esercizio del diritto al ripensamento, **il *Contraente*, per la stipulazione del nuovo contratto, è tenuto ad esibire la dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto rilasciata dal precedente Assicuratore** ed il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle indicazioni contenute in tale dichiarazione.

2.c) **Cessione di contratto**

Nel caso di *veicolo* per il quale è stata rilasciata appendice di "cessione contratto", il nuovo contratto, previa presentazione della relativa documentazione, sarà assegnato:

- **per CICLOMOTORI e QUADRICICLI LEGGERI** alla classe di merito 29;
- **per MOTOCICLI** alla classe di merito 26;

fatta salva, per *proprietario* persona fisica, l'applicazione dell'art. 134, comma 4 bis della *Legge* (legge n. 40/2007, c.d. legge "Bersani", vedi Appendice normativa), qualora ne ricorrano le condizioni.

In difetto della documentazione richiesta, il contratto sarà assegnato alla classe di merito 35.

3) Veicolo precedentemente assicurato all'estero

Nel caso di *veicolo* già assicurato all'estero il contratto è assegnato:

- **per CICLOMOTORI e QUADRICICLI LEGGERI** alla classe di merito 29;
- **per MOTOCICLI** alla classe di merito 26;

salvo che il *Contraente* consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la durata del periodo di assicurazione e gli eventuali sinistri verificatisi in detto periodo; in tal caso si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nella dichiarazione, in base a tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle "Tabelle di corrispondenza" a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet di Reale Mutua.

Ai fini dell'assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore, al pari dell'attestazione dello stato del rischio, ha validità di 5 anni a partire dal termine del periodo cui si riferisce e si applicano le regole previste alle lettere a. e b. del precedente punto 1.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

4) Veicolo precedentemente assicurato con Impresa in liquidazione coatta amministrativa

Se il precedente contratto era stato stipulato presso un'*Impresa* alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, in mancanza dell'attestazione dello stato del rischio il *Contraente* deve:

- **provare di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa od al Commissario Liquidatore;**
- **dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito "CU" alla quale era assegnata la *polizza* all'ultimo rinnovo;**

La classe di merito viene assegnata in base alle regole di cui alle "Tabelle di corrispondenza" a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet di Reale Mutua.

5) Veicolo precedentemente assicurato ed oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine

Per *veicolo* precedentemente assicurato, oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (di durata non inferiore ai 12 mesi) e successivamente acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto, **il *Contraente* è tenuto a consegnare la dichiarazione rilasciata dall'Impresa di leasing o di noleggio comprovante l'effettiva utilizzazione del *veicolo* da parte dello stesso**.

La classe di merito del nuovo contratto viene attribuita, in base alla classe di merito CU ed ai sinistri riportati nell'attestazione, secondo quanto previsto dalle "Tabelle di corrispondenza" a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet di Reale Mutua.

L'attestato di rischio, per il caso in esame, ha validità fino a 5 anni a partire dalla scadenza del contratto di leasing o noleggio a lungo termine.

Reale Mutua acquisisce l'attestazione di rischio relativa al *veicolo* per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO IMMATRICOLAZIONE O VOLTURA AL PRA

Il contratto viene assegnato:

- **per CICLOMOTORI e QUADRICICLI LEGGERI** alla classe di merito 29;
- **per MOTOCICLI** alla classe di merito 26;

fatta salva in ogni caso, per *proprietario* persona fisica, l'applicazione dell'art. 134, comma 4 bis, della *Legge* (legge n. 40/2007, c.d. legge "Bersani", vedi Appendice normativa) qualora ne ricorrano le condizioni.

Il *Contraente* deve esibire:

- **la carta di circolazione del *veicolo*;**
- **il certificato di proprietà.**

Relativamente ai ciclomotori ed ai quadricicli leggeri, il *Contraente* è tenuto ad esibire:

- **il certificato di circolazione se soggetti al sistema di registrazione e targatura ai sensi del D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153, in vigore dal 14 luglio 2006;**
- **il certificato di idoneità tecnica, se posti in circolazione prima del 14 luglio 2006.**

II - RINNOVO DEL CONTRATTO: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO

1) Evoluzione della classe di merito

In occasione di ogni rinnovo annuale, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alla Tabella delle regole evolutive di seguito riportata, in funzione dei sinistri osservati nel *periodo di osservazione* precedente il rinnovo.

2) Definizione dei sinistri osservati

Per sinistri "osservati" che determinano una maggiorazione di *premio*, si intendono:

a) i sinistri con *responsabilità principale* dell'*Assicurato*, pagati, anche parzialmente, nel *periodo di osservazione*, per i danni avvenuti nel corso di tale periodo o in periodi precedenti;

b) i sinistri pagati, anche parzialmente, nel *periodo d'osservazione con responsabilità paritaria* dell'*Assicurato*, quando la percentuale di

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

responsabilità, inferiore o uguale al 50%, sommata a quella/e relativa/e ad altro/i *sinistro*/i con *responsabilità paritaria* pagato/i nel medesimo periodo o in periodi precedenti (purché riportati sull'attestazione dello stato del rischio), determini una percentuale di responsabilità complessiva superiore al 50%.

I sinistri osservati in un *periodo di osservazione* non verranno più considerati nei periodi successivi, anche in presenza di ulteriori pagamenti. I sinistri che, pur a seguito di un pagamento non sono stati osservati nel periodo di loro competenza, verranno osservati in un periodo successivo.

Tabella delle regole evolutive

Classe di provenienza	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	5	7	9	10
2	1	6	8	10	11
3	2	7	9	11	12
4	3	8	10	12	13
5	4	9	11	13	14
6	5	10	12	14	15
7	6	11	13	15	16
8	7	12	14	16	17
9	8	13	15	17	18
10	9	14	16	18	19
11	10	15	17	19	20
12	11	16	18	20	21
13	12	17	19	21	22
14	13	18	20	22	23
15	14	19	21	23	24
16	15	20	22	24	25
17	16	21	23	25	26
18	17	22	24	26	27
19	18	23	25	27	28
20	19	24	26	28	29
21	20	25	27	29	30
22	21	26	28	30	31

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

Classe di provenienza	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
23	22	27	29	31	32
24	23	28	30	32	33
25	24	29	31	33	34
26	25	30	32	34	35
27	26	31	33	35	35
28	27	32	34	35	35
29	28	33	35	35	35
30	29	34	35	35	35
31	30	35	35	35	35
32	31	35	35	35	35
33	32	35	35	35	35
34	33	35	35	35	35
35	34	35	35	35	35

3) Facoltà di rimborso dei sinistri pagati

Al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del *premio*, è data la facoltà al *Contraente*, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati da Reale Mutua per tutti o parte dei sinistri osservati e pagati nell'ultimo *periodo di osservazione*.

Nel caso in cui il *sinistro* rientri nell'ambito della procedura di *risarcimento* diretto, ai sensi dell'art. 149 della *Legge*, il *Contraente*, al fine di conoscere l'importo del *sinistro* da rimborsare, dovrà rivolgersi, direttamente o con l'ausilio dell'*Intermediario*, alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Via Yser n. 14, 00198 Roma (www.consap.it).

Nel caso in cui il *sinistro* rientri nell'ambito della procedura ordinaria di *risarcimento*, ai sensi dell'art. 148 della *Legge*, il *Contraente*, al fine di conoscere l'importo del *sinistro* da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente a Reale Mutua.

Il *sinistro* rimborsato dall'*Assicurato* non sarà indicato sull'attestazione di rischio.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

III - SOSTITUZIONE DEL VEICOLO E CESSAZIONE DI RISCHIO ASSICURATO IN CORSO DI CONTRATTO

1) Sostituzione del veicolo assicurato

Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all'estero (art. 103 del *Codice della Strada*), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) e di sostituzione con altro *veicolo*, la scadenza annuale del contratto è mantenuta ferma, **non si interrompe il *periodo di osservazione* in corso e la classe di merito è conservata a condizione che:**

- **il nuovo *veicolo* sia intestato al medesimo *proprietario* del *veicolo* precedentemente assicurato o al coniuge in regime di comunione di beni;**
- **al nuovo *veicolo* sia applicabile la presente formula tariffaria.**

Qualora invece il nuovo *veicolo* sia assicurato in sostituzione di un altro *veicolo* assicurato con diversa formula tariffaria, il primo *periodo di osservazione* ha inizio dal giorno di decorrenza della prima annualità intera di assicurazione del nuovo *veicolo* e termina 2 mesi prima della scadenza di tale annualità. Il contratto viene assegnato:

a) per CICLOMOTORI e QUADRICICLI LEGGERI:
- **alla classe di merito 27 se il precedente *veicolo* risulta indenne da sinistri nelle ultime 3 annualità;**
- **alla classe di merito 25 se il precedente *veicolo* risulta indenne da sinistri nelle ultime 5 annualità;**
- **alla classe di merito 29 in tutti gli altri casi;**

b) per MOTOCICLI:
- **alla classe di merito 24 se il precedente *veicolo* risulta indenne da sinistri nelle ultime 3 annualità;**
- **alla classe di merito 22 se il precedente *veicolo* risulta indenne da sinistri nelle ultime 5 annualità;**
- **alla classe di merito 26 in tutti gli altri casi;**

fatta salva in ogni caso, per *proprietario* persona fisica, l'applicazione dell'art. 134, comma 4 bis, della *Legge* (legge n. 40/2007, c.d. legge "Bersani", vedi Appendice normativa) qualora ne ricorrano le condizioni.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato.*

2) Stipulazione di nuovo contratto a seguito di cessazione di rischio

Nel caso di cessazione di rischio a seguito di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all'estero (art. 103 del *Codice della Strada*), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Industria alla compravendita di veicoli) o furto del *veicolo* assicurato, **il *proprietario* può beneficiare, per altro *veicolo* di sua proprietà o del coniuge in regime di comunione di beni, della classe di merito cui era assegnato il precedente contratto a condizione che:**

- **la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla scadenza dell'ultima attestazione dello stato del rischio conseguita per il precedente *veicolo*;**
- **al nuovo *veicolo* sia applicabile la presente formula tariffaria.**

Nel caso in cui al momento della cessazione di rischio risulti concluso il periodo di osservazione, Reale Mutua assegnerà il nuovo contratto alla classe di merito effettivamente maturata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

COSA ASSICURA

3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del *veicolo* causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate in *polizza,* **con l'applicazione delle *franchigie* o *scoperti* eventualmente previsti nella *polizza* stessa.**

3.2 FURTO TOTALE O PARZIALE

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal *veicolo*, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina.
La perdita si considera totale quando le spese per la riparazione del *veicolo* superano l'80% del *valore commerciale* del medesimo al momento del *sinistro.*

3.3 INCENDIO

Incendio, *scoppio*, *esplosione* (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.

3.3.1 RICORSO TERZI DA INCENDIO (si intende operante se espressamente richiamata in polizza)
Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, **entro il limite massimo di € 260.000 per *sinistro***, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'*incendio* o dall'*esplosione* o dallo *scoppio* o dal fumo conseguente all'*incendio* del *veicolo*:

- a cose di terzi quando il *veicolo* non si trovi in circolazione ai sensi di legge;
- al locale condotto in locazione dall'*Assicurato* ed utilizzato come autorimessa.

3.3.2 DANNI AL BOX (si intende operante se espressamente richiamata in polizza)
Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, **entro il limite massimo di € 30.000 per *sinistro***, dei danni materiali e diretti prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad autorimessa del *veicolo* assicurato e conseguenti a *incendio*, *esplosione* o *scoppio* del *veicolo* medesimo.
Sono esclusi i danni causati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

3.4 ATTI VANDALICI

Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

3.5 CALAMITA' NATURALI

- Tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate;
- fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi;
- terremoti o eruzioni vulcaniche, **con il limite massimo di indennizzo, in entrambi i casi, di € 15.000 per *veicolo* assicurato;**

a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.

3.6 CRISTALLI

Rottura accidentale dei cristalli compresi i tetti apribili e/o panoramici, **non conseguenti ad atti vandalici e dolosi**, delimitanti l'abitacolo del *veicolo*.
Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi **entro il limite indicato in *polizza*, con l'applicazione di una *franchigia* di € 100.**
La *franchigia* non verrà applicata nel caso in cui l'*Assicurato* si avvalga, per la riparazione o sostituzione, di Centri di assistenza o di Carrozzerie convenzionati.
L'elenco dei Centri di assistenza e delle Carrozzerie convenzionati è a disposizione presso gli *Intermediari*.

3.7 GARANZIE ACCESSORIE

◆ FORMULA "UNO"

IMMATRICOLAZIONE

Reale Mutua, in caso di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico del *veicolo* a seguito di *incendio* con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento del *veicolo* assicurato o furto della sola targa, rimborsa **sino alla concorrenza di € 520** le spese sostenute dall'*Assicurato* per l'immatricolazione o voltura di un altro *veicolo* **purché eseguita entro 12 mesi dal *sinistro*. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

CUSTODIA E PARCHEGGIO
Reale Mutua, in caso di furto o rapina del *veicolo*, rimborsa **sino alla concorrenza di € 520**, le spese sostenute dall'*Assicurato* per il parcheggio o la custodia del *veicolo* disposti dall'Autorità. **La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all'*Assicurato* dell'avvenuto ritrovamento. Data di comunicazione del ritrovamento, spese di custodia e parcheggio dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

TRASPORTO FERITI
Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del *veicolo* dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, **sino alla concorrenza di € 520. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

TASSA DI PROPRIETA'
Reale Mutua, in caso di furto o rapina del *veicolo* assicurato senza ritrovamento, rimborsa al *Contraente* la quota di tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del *sinistro* fino alla scadenza dell'annualità pagata. **Il rimborso sarà effettuato previa presentazione di copia della documentazione di pagamento.**

SPESE DOCUMENTI
Reale Mutua, in caso di furto o rapina del *veicolo* o di *incendio* con distruzione totale, rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* relative ai soli documenti richiesti per la liquidazione del *sinistro*. **Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

◆ FORMULA "DUE"

SPESE DI REIMMATRICOLAZIONE / DUPLICAZIONE PATENTE
Reale Mutua, in caso di sottrazione o distruzione:
– della carta di circolazione, certificato di proprietà o delle targhe di immatricolazione;
– della patente di guida del *proprietario* del *veicolo*;
rimborsa le spese sostenute per la reimmatricolazione del *veicolo* o per la duplicazione della patente **sino alla concorrenza di € 200. Le spese dovranno essere comprovate da denuncia presso l'Autorità Giudiziaria.**

SOTTRAZIONE CHIAVI
Reale Mutua, in caso di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del *veicolo*, rimborsa, **sino alla concorrenza di € 500**, le

spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione delle serrature e/o congegni elettronici di apertura con altre dello stesso tipo, nonché le spese di mano d'opera per l'apertura delle portiere. **Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

SPESE DI DISSEQUESTRO

Reale Mutua, in caso di sequestro del *veicolo* da parte dell'Autorità Giudiziaria a seguito di *incidente* di circolazione, rimborsa, **sino alla concorrenza di € 200**, le spese di dissequestro. **Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

SPESE DI DISINFEZIONE E LAVAGGIO

Reale Mutua, in caso di furto del *veicolo* e successivo ritrovamento, rimborsa, **sino alla concorrenza di € 200**, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del *veicolo*. **Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

3.8 INDENNITÀ PATENTE

3.8.1 INDENNITÀ AUTOSCUOLA

Qualora dalla patente dell'*Assicurato*, indicata in *polizza*, vengano decurtati dei punti, quale conseguenza di una violazione del Nuovo *Codice della Strada* avvenuta durante il periodo di validità della *polizza*, **Reale Mutua garantirà all'*Assicurato* entro il limite massimo di € 500** il costo necessario per la partecipazione presso un'autoscuola ad un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Reale Mutua provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, **previa esibizione della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.**

3.8.2 INDENNITÀ ZERO PUNTI

Reale Mutua garantirà all'*Assicurato* entro il limite di € 1.000 il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida, indicato in *polizza*, qualora l'*Assicurato* commetta infrazioni al Nuovo *Codice della Strada* che azzerino il punteggio. **La presente prestazione opera a condizione che l'*Assicurato* abbia avuto almeno 10 punti effettivi durante il periodo di validità della *polizza*. È onere dell'*Assicurato* fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

COSA NON ASSICURA

3.9 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni causati al *veicolo* da:

a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al *sinistro*;
c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da *incendio*, salvo l'azione diretta del fulmine;
e) dolo dell'*Assicurato* o dei familiari conviventi;
f) colpa grave dell'*Assicurato* e dei suoi familiari conviventi;
g) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Atti vandalici di cui al punto 3.4) ed Incendio di cui al punto 3.3);
h) trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali di cui al punto 3.5) e Cristalli di cui al punto 3.6).

Relativamente alla garanzia 3.6) "Cristalli", limitatamente ai soli quadricicli leggeri, Reale Mutua non risarcisce i danni:

a) conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili;
b) conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi;
c) ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.

Relativamente alla garanzia 3.3.1) Ricorso terzi da incendio Reale Mutua non risarcisce i danni:

a) subìti dall'*Assicurato* o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal *Contraente*, dal *conducente* o dal *proprietario* del *veicolo*, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
b) subìti, ove l'*Assicurato* sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
c) da inquinamento o da contaminazione;
d) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato.*

COME ASSICURA

3.10 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato indicato nel modulo di *polizza*, deve comprendere anche il valore degli accessori non di serie risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente dichiarato nella *polizza* stessa e deve corrispondere al *valore commerciale* del *veicolo* e delle apparecchiature audiofonovisive opzionali. Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del *veicolo.*

Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili mediante apposita pattuizione in *polizza*, solo se stabilmente installati sul *veicolo*.

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve fornire la documentazione fiscale del loro acquisto: in mancanza, il massimo *indennizzo* che potrà essere per gli stessi riconosciuto viene fin d'ora limitato a € 260 al lordo dello *scoperto* e della *franchigia* previsti nel modulo di *polizza*.

3.11 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

Reale Mutua si impegna, in occasione di ciascuna scadenza annuale **e su specifica richiesta del *Contraente***, ad adeguare il valore del *veicolo* assicurato al *valore commerciale* e procedere alla modifica del relativo *premio*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI

3.12 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

a. **dare avviso del *sinistro* all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il *veicolo*;**
b. **fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente in caso di *incendio*, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici; in caso di *sinistro* verificatosi all'estero il *Contraente* o l'*Assicurato*, fermo l'obbligo di avviso all'*Intermediario* o a Reale Mutua, deve presentare denuncia all'Autorità locale e, su richiesta di Reale Mutua, al suo rientro in Italia ripresentare denuncia presso le Autorità italiane;**
c. **relativamente alla garanzia Indennità Patente, dare notizia del provvedimento sanzionatorio subito, all'*Intermediario* o a Reale Mutua nel temine massimo di 3 giorni dalla data di notifica del provvedimento;**
d. **presentare, su richiesta di Reale Mutua, la documentazione necessaria tra cui:**
   - **estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;**
   - **certificato di proprietà del Pubblico Registro Automobilistico con annotazione della perdita di possesso;**
   - **procura a vendere a favore di Reale Mutua stessa.**

Il *Contraente* o l'*Assicurato* non deve provvedere a far riparare il *veicolo* prima che il danno sia stato accertato da Reale Mutua, salvo le riparazioni di prima urgenza.

3.13 RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di ritrovamento del *veicolo* rubato, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a Reale Mutua appena ne abbia avuto notizia; è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del *veicolo*. L'*Assicurato* ha facoltà di chiedere e Reale Mutua di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il *veicolo* resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo già riscosso. Se Reale Mutua ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del *veicolo* recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra Reale Mutua e l'*Assicurato*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

Qualora il *veicolo* venga recuperato prima dell'*indennizzo*, Reale Mutua liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l'*Assicurato* abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del *veicolo* assicurato.

3.14 DETERMINAZIONE DEL DANNO

- IN CASO DI DANNO TOTALE, si stima il *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro* compresi gli eventuali accessori opzionali.
- IN CASO DI DANNO PARZIALE, si stima il costo delle riparazioni, costo che è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del *veicolo*.

Reale Mutua in nessun caso pagherà un importo superiore al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*, al netto del valore del *relitto*.

Se al momento del *sinistro* il valore del *veicolo*, determinato in base al punto 3.10), è maggiore del valore assicurato, Reale Mutua risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori.
Reale Mutua non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al *veicolo*, per danni da mancato uso o da deprezzamento, per spese di ricovero se non assicurate con le Garanzie Accessorie.
Reale Mutua ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del *veicolo* danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sostituire il *veicolo* o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne l'*indennizzo*, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro* corrispondendone il controvalore. In caso di *sinistro* verificatosi all'estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di regolare fattura o documento equivalente.

3.15 RELITTO

Qualora il *veicolo* sia da considerarsi *relitto*, Reale Mutua ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro*. **A richiesta di Reale Mutua, il *Contraente* o l'*Assicurato* dovrà produrre attestazione del Pubblico Registro Automobilistico certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

3.16 SCOPERTO O FRANCHIGIA

In caso di *sinistro*, Reale Mutua corrisponderà all'*Assicurato* la somma liquidata a termini di *polizza*, deducendo lo *scoperto* e il relativo minimo o *franchigia* indicati in *polizza*.

Per le garanzie di cui ai punti 3.4) Atti vandalici e 3.5) Calamità Naturali, in caso di riparazione del *veicolo* a seguito di *sinistro* effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua, lo *scoperto* e il relativo minimo o la *franchigia* indicati in *polizza* sono ridotti alla metà.

L'elenco delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione presso gli *Intermediari* o sul sito internet, www.realemutua.it.

3.17 LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO

In nessun caso Reale Mutua pagherà, per *sinistro* che coinvolga più veicoli in garanzia dello stesso *Assicurato*, un importo superiore a € 10.400.000.

3.18 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

La liquidazione del *sinistro* ha luogo mediante accordo tra le Parti. **Nel caso l'accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente da Reale Mutua e dall'*Assicurato* secondo la procedura dell'arbitrato (art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile).**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato.*

PREMESSA

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175, Reale Mutua eroga le prestazioni di assistenza relative ai rischi della circolazione stradale avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.

Le prestazioni di Assistenza sono regolamentate dalle condizioni che seguono e dovranno essere richieste alla *Centrale Operativa* di Blue Assistance (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno), attivabile a mezzo:

- telefono:

DALL'ITALIA	DALL'ESTERO
Numero Verde 800-092092	+39 011 742 55 55

- posta elettronica, all'indirizzo **assistenza@blueassistance.it**

Qualora l'*Assicurato* non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, Reale Mutua non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa, salvo quanto indicato nelle prestazioni "Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, trasporto" e "Invio di un'autoambulanza".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

COSA ASSICURA

4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Centrale Operativa*, in caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato dovuto a:

a. *incidente* stradale;
b. *guasto*;
c. *incendio*, fulmine, *esplosione* e *scoppio*;
d. furto e rapina;
e. forature e danni ai pneumatici ;

fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, **purché l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva**.

La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il *veicolo* risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

4.2 INFORMAZIONI IN CASO DI SINISTRO E DI SERVIZIO DI MESSAGGISTICA URGENTE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

La *Centrale Operativa* fornisce tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti:

rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;

informazioni di "primo aiuto": informazioni sulle procedure da adottare per la denuncia di *sinistro* e sulla documentazione necessaria.

Inoltre, a seguito di *incidente* in cui sia rimasto coinvolto il *veicolo* assicurato, **su richiesta dell'*Assicurato*** che abbia necessità di trasmettere **un messaggio urgente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere oggettivo di necessità e non sia in grado di farlo, la *Centrale Operativa*, accertata l'oggettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall'*Assicurato*, provvede a trasmetterlo.**

La *Centrale Operativa* non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato.*

4.3 PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI

– Prestazioni fornite in Europa

a) Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino

in caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trasportarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell'*Assicurato* richiedere che il *veicolo* stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la *Centrale Operativa*, **purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo.** Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trasportato, **purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto (vedi anche la successiva prestazione "Recupero").**

Qualora l'*Assicurato* non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito intervento delle Autorità o in caso di *incidente* con trasferimento presso *struttura sanitaria* del *conducente* del *veicolo* assicurato, contattare la *Centrale Operativa* ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Reale Mutua rimborsa le spese da questi sostenute, **con il limite di € 260. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.**

b) Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici

Qualora il *veicolo* assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, **ferma l'esclusione relativa ai *percorsi fuoristrada***, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per trasportare il *veicolo* fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trasportato, **purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto (Vedi anche la successiva prestazione "Recupero"). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.**

c) Invio di un'autoambulanza

Qualora a seguito di *infortunio* causato da *incidente* stradale che abbia interessato il *veicolo* assicurato e il *conducente* o gli occupanti del *veicolo* necessitino di un trasporto in autoambulanza, successivamente al *ricovero* di primo soccorso, la *Centrale Operativa*, **previa intesa tra i propri medici di guardia e i medici presenti sul posto in cui l'*Assicurato* ha ricevuto le cure di primo soccorso**, invierà direttamente un'autoambulanza. Qualora

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

l'*Assicurato* abbia dovuto, per cause di forza maggiore, reperire autonomamente l'autoambulanza, specifiche istruzioni verranno fornite dalla *Centrale Operativa*.
In entrambi i casi Reale Mutua terrà a proprio carico la relativa spesa **fino alla concorrenza di un importo massimo di € 210**.

d) Recupero difficoltoso del veicolo
Qualora il *veicolo* assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trasportato, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di Reale Mutua **con il limite di € 260. Il recupero è riferito esclusivamente al *veicolo* assicurato**.

e) Autovettura in sostituzione
In caso di *impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e **il medesimo possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*)** la *Centrale Operativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato*, esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri convenzionati, presso una stazione di noleggio, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del *veicolo* **con il massimo di 5. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della patente di guida).**
Non sono contemplati i fermi *veicolo* per indisponibilità dei pezzi di ricambio.
In caso di furto totale del *veicolo* assicurato deve essere prodotta alla *Centrale Operativa* la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un massimo di 7 giorni. A carico dell'*Assicurato* restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell'*Assicurato* le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonchè le spese per la riconsegna dell'autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della *Centrale Operativa*,

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato.*

l'*Assicurato* può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

– Prestazione fornita solo nei territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano

f) Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato

Qualora il *veicolo* assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, risulti non più riparabile (per ragioni tecniche oppure perché il costo delle riparazioni supera il *valore commerciale* del *veicolo* stesso) e debba essere demolito, la *Centrale Operativa*, ottenute le necessarie deleghe dal *proprietario* del *veicolo*, provvede alla sua demolizione ed alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

La demolizione del *veicolo* avverrà nel Centro Autorizzato più vicino al luogo dove è ricoverato il *veicolo* stesso.

L'*Assicurato* deve produrre al momento della consegna del *veicolo* la seguente documentazione:

- **libretto di circolazione (originale);**
- **certificato di proprietà (originale);**
- **codice fiscale (fotocopia);**
- **carta d'identità (fotocopia);**
- **ultimo bollo pagato (fotocopia).**

Il demolitore che prenderà in carico il *veicolo* rilascerà all'*Assicurato* la documentazione relativa alla cancellazione dal P.R.A. secondo la modalità indicata dalla *Centrale Operativa*. **L'*Assicurato* prende atto che il *veicolo* sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".**

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del *veicolo*, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 km DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

– Prestazioni fornite in Europa

g) Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o pernottamento

In caso di *impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato, **mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'*Assicurato***, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo possa essere reso utilizzabile con una **riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*) oppure una sosta di una o più notti**, la *Centrale Operativa* provvede a mettere a disposizione degli occupanti del *veicolo* assicurato, in alternativa l'una dall'altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico di Reale Mutua **con il limite complessivo di € 260**:

a) rientro degli occupanti del *veicolo*: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia;
b) proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio;
c) pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il *veicolo* stesso venga riparato.

Non sono contemplati i fermi *veicolo* per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

h) Riconsegna del veicolo assicurato

Qualora il *veicolo* assicurato, mentre **si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'*Assicurato***, venga ritrovato a seguito di furto o **sia immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia** e, se riparabile, **richieda almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*)**, la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare la riconsegna del *veicolo* assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. **Non sono contemplati i fermi *veicolo* per indisponibilità dei pezzi di ricambio**. I costi di riconsegna sono a carico di Reale Mutua e **non potranno comunque superare il *valore commerciale*,**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

determinato in Italia, del *veicolo* assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'*Assicurato* i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del *veicolo* da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
In alternativa, su richiesta dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* provvede a procurare, tenendone il costo a carico di Reale Mutua, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il *veicolo* assicurato.

i) Anticipo di denaro per spese di prima necessità
Qualora l'*Assicurato*, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la *Centrale Operativa* provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'*Assicurato*, di fatture **fino ad un importo di € 520**.
La prestazione non è operante:
- **nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della *Centrale Operativa*;**
- **se l'*Assicurato* non è in grado di fornire alla *Centrale Operativa* garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.**

L'*Assicurato* deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.
L'*Assicurato* deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

l) Spedizione di pezzi di ricambio
In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato **mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'*Assicurato*** ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la *Centrale Operativa* provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l'officina ove è ricoverato il *veicolo* assicurato, tenuto conto, in caso d'immobilizzo all'estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. **Poiché l'acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

unicamente un'anticipazione, l'*Assicurato* deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla *Centrale Operativa*, per la restituzione dell'anticipo.
All'atto della richiesta l'*Assicurato* deve fornire i seguenti dati:

a. marca e modello del *veicolo* assicurato;
b. numero di telaio (completo di prefisso);
c. anno di fabbricazione del *veicolo* assicurato;
d. cilindrata e tipo di motore.

Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l'*Assicurato* deve rimborsare alla *Centrale Operativa* il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di Reale Mutua.
La *Centrale Operativa* non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.

m) Rientro sanitario

Qualora gli occupanti del *veicolo* assicurato restino infortunati a seguito d'*incidente* stradale **avvenuto a più di 50 Km. dal loro luogo di residenza**, e richiedano il proprio trasferimento presso una *struttura sanitaria* prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la *Centrale Operativa*, **nel caso che i propri medici di guardia, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario** provvede a:

1) organizzare il trasferimento nei tempi e **con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni** tra:
   – aereo sanitario appositamente equipaggiato **fino ad un importo massimo di € 15.000**;
   – aereo di linea (eventualmente barellato);
   – treno/vagone letto (prima classe);
   – autoambulanza;
   – altri mezzi adatti alla circostanza;
2) farli assistere durante il trasferimento, **se dai propri medici di guardia giudicato necessario**, da personale medico e/o infermieristico.
   Tutti i costi d'organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico di Reale Mutua.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

Non danno luogo al trasferimento:

1) **le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;**
2) **gli infortuni che non impediscono agli occupanti del *veicolo* di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.**

n) Rientro funerario

Qualora uno o più occupanti del *veicolo* assicurato decedano a seguito di ***incidente* stradale avvenuto ad oltre 50 Km. dal loro luogo di residenza**, la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il trasporto delle salme fino al luogo d'inumazione **purché ubicato in Europa**, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto delle salme ed il trasporto stesso, sono a carico di Reale Mutua **con il limite complessivo di € 5.200**. Nel caso che siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s'intende prestata **con il limite complessivo di € 20.700; in presenza d'un costo maggiore la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il trasporto delle salme una volta ricevute garanzie bancarie o d'altro tipo da essa giudicate adeguate. Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione.** Qualora si renda necessario il riconoscimento delle salme, la *Centrale Operativa* provvede a mettere a disposizione un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto.

– Prestazioni fornite in Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano

o) Interprete a disposizione

Qualora l'*Assicurato* sia fermato od arrestato all'estero per fatto inerente la circolazione stradale del *veicolo* stesso, o sia ricoverato a seguito di *infortunio* per *incidente* e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l'*Assicurato* e la Pubblica Autorità, la *Centrale Operativa* vi provvede, **compatibilmente con le disponibilità locali**, tenendo a proprio carico le relative spese, **fino ad un massimo di € 520**.

La presente prestazione si cumula a quella di cui al punto 10) dell'art. 5.9) della Garanzia Tutela Legale ove prevista in *polizza*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

La *Centrale Operativa* provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell'arresto di cui sopra ad ARAG per l'attivazione della garanzia di Tutela Legale, qualora sia stata resa operante la relativa Sezione.

p) Anticipo della cauzione penale e spese legali

Qualora un *incidente* stradale avvenuto all'estero determini l'arresto o il fermo del *conducente* del *veicolo* assicurato, la *Centrale Operativa* provvede ad anticipare all'Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il *conducente* **fino ad un massimo di € 5.200**.

La presente prestazione si cumula a quella di cui al punto 9) dell'art. 5.9) della Garanzia Tutela Legale ove prevista in *polizza.*

In caso di arresto o di fermo del *conducente* del *veicolo* assicurato in conseguenza di *incidente* stradale nel quale sia stato coinvolto il *veicolo* stesso, la *Centrale Operativa*, qualora l'*Assicurato* necessiti di assistenza legale, anticipa all'*Assicurato* stesso l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 520.**

L'*Assicurato* deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla *Centrale Operativa*, per la restituzione dell'anticipo. Al suo rientro in Italia l'*Assicurato* è tenuto a rimborsare al più presto alla *Centrale Operativa* la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.

q) Rimpatrio del veicolo assicurato

Qualora il *veicolo* assicurato resti immobilizzato all'estero e l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo *veicolo* e/o la riparazione oltre sedici ore di manodopera (fermo *veicolo*, ore di riparazione certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*), la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il rimpatrio del *veicolo* assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati.

I costi di rimpatrio sono a carico di Reale Mutua **e non potranno comunque superare il *valore commerciale*, determinato in Italia, del *veicolo* assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova**. **Sono a carico dell'*Assicurato* i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del *veicolo* da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

r) Abbandono legale del veicolo

Qualora, a seguito di *sinistro* per il quale sia richiesta l'erogazione della prestazione "Riconsegna del veicolo assicurato" o "Rimpatrio del veicolo assicurato", **il *valore commerciale* del *veicolo*, dopo il *sinistro*, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia**, la *Centrale Operativa*, su autorizzazione dell'*Assicurato* e in alternativa alla prestazione "Riconsegna del veicolo assicurato" o "Rimpatrio del veicolo assicurato", organizza la demolizione del *veicolo*. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla demolizione. Reale Mutua terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'*Assicurato* i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

COSA NON ASSICURA

4.4 DELIMITAZIONI

La garanzia Assistenza non viene prestata:

- **in caso di dolo dell'*Assicurato*;**
- **per eventi avvenuti durante e per effetto di gare motociclistiche e relative prove ed allenamenti;**
- **stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;**
- **in caso di utilizzo del *veicolo* in *percorsi fuoristrada*;**
- **qualora l'indisponibilità del *veicolo* assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI

4.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* o qualsiasi altra persona che agisse in sua vece, deve comunicare alla *Centrale Operativa* per telefono, per fax o posta elettronica:

1) **le generalità complete (nome, cognome, residenza) dell'*Assicurato*;**
2) **l'indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono del luogo di chiamata;**
3) **gli estremi del documento assicurativo ricevuto (numero di *polizza*);**
4) **la marca, il modello ed il numero di targa del *veicolo*;**
5) **la prestazione richiesta.**

Per entrare in contatto con la *Centrale Operativa* deve chiamare i numeri telefonici indicati sulla tessera consegnata alla stipula del contratto. Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla *Centrale Operativa*, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. Nel caso in cui l'*Assicurato* venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, dovrà inoltrare alla *Centrale Operativa* le domande di rimborso corredate dai documenti giustificativi in originale. Se la spesa è stata sostenuta in valuta estera, i rimborsi sono fatti in valuta italiana, al cambio del giorno di pagamento. I rimborsi sono effettuati dalla *Centrale Operativa* entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale Operativa* superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'*Assicurato*, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* sufficienti salvaguardie di rimborso.

4.6 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Qualora l'*Assicurato* non usufruisca o usufruisca solo parzialmente di una o più prestazioni relative al Servizio, Reale Mutua non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Reale Mutua non risponde altresì dei danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento, da parte della Struttura organizzativa, determinato da forza maggiore o circostanze fortuite o imprevedibili.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

4.7 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di *polizza*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati, i *sinistri* di Tutela Legale sono gestiti per conto di Reale Mutua da ARAG SE RAPPRESENTANZA GENERALE GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA con sede in Verona, 37135 - Via del Commercio 59, in base alle norme in appresso indicate che regolano la Sezione.
L'*Assicurato* ha facoltà di rivolgersi direttamente all'ARAG.

TUTELA LEGALE ESTESA

COSA ASSICURA

5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua, **nel limite del *massimale* convenuto in *polizza***, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in *polizza*.
Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante "convenzione di negoziazione assistita";
- le indennità a carico dell'*Assicurato* spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. **Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge**;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 5.5) "Gestione del sinistro";
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 5.5) "Gestione del sinistro";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

- il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'*Assicurato* qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla *polizza*;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, Reale Mutua e/o ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.
È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 5.4) "Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale".

5.2 DELIMITAZIONI

L'*Assicurato* è tenuto a:

a. **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
b. **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

Reale Mutua e/o ARAG non si assume il pagamento di :

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il *Contraente* e/o l'*Assicurato* ed il legale che stabiliscono compensi professionali.

5.3 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Ai fini della presente *polizza*, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

a. per l'esercizio di pretese al *risarcimento* di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al *risarcimento*;
b. per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato.*

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :

a. durante il periodo di validità della *polizza*, se si tratta di esercizio di pretese al *risarcimento* di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
b. trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della *polizza*, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell' Art. 5.4) "Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale", entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
Qualora la *polizza* in vigore sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una *polizza* precedente di Reale Mutua, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della *polizza* precedente decorre dalla cessazione della *polizza* in vigore anziché dalla cessazione della *polizza* precedente.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

a. vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
b. procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

5.4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

1. L'*Assicurato* deve presentare ad ARAG denuncia del caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza. La denuncia del caso dovrà essere completa, veritiera e corredata di idonea documentazione incluso ogni mezzo di prova a disposizione necessario per permettere ad ARAG di tutelare gli interessi dell'*Assicurato*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

2. Limitatamente alla fase giudiziale, l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto:
   a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
   b) presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.

   Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. 5.1) Oggetto dell'assicurazione.

   Al momento della denuncia del *sinistro*, l'*Assicurato* comunica ad ARAG il nominativo del legale prescelto.
3. Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, ARAG, può nominare direttamente il legale.
4. L'*Assicurato* deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato per permettere ad ARAG di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.
5. L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi con Reale Mutua e/o ARAG.
6. Reale Mutua e/o ARAG non è responsabile dell'operato dei Legali.

5.5 GESTIONE DEL SINISTRO

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'*Assicurato*, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. ARAG si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore qualora la mediazione sia obbligatoria.
2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'*Assicurato* comunica ad ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere a Reale Mutua di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 5.4 per la trattazione giudiziale. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

4. E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che ARAG confermi preventivamente la copertura delle spese per:
   - la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
   - a nomina di Consulenti Tecnici di Parte.
5. Reale Mutua non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.
6. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'*Assicurato* e Reale Mutua, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
7. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
   ARAG avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

5.6 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'*Assicurato* i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

5.7 ESTENSIONE TERRITORIALE

Per le vertenze contrattuali la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo.

5.8 ASSICURATI

Le garanzie previste all'Art. 5.1) "Oggetto dell'assicurazione", vengono prestate:

– al *Proprietario*, al *Locatario* in base ad un contratto di noleggio/leasing, al *conducente* autorizzato, ai Trasportati, per i casi assicurativi connessi al *veicolo* indicato in *polizza*.

In caso di sostituzione del *veicolo* indicato in *polizza*, ferma la validità e la continuazione della *polizza*, le garanzie vengono trasferite al nuovo *veicolo*. **Il**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

***Contraente* deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo *veicolo* anche per l'eventuale adeguamento del *premio*.**

Le garanzie valgono inoltre per:

- l'*Assicurato* come persona fisica, il coniuge e i figli appartenenti al nucleo famigliare risultante dal certificato di stato di famiglia;
- i conviventi solo se risultanti dal certificato di stato di famiglia, quando in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi *veicolo* pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

5.9 PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:

1) sostenere l'esercizio di pretese al *risarcimento* danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche nei confronti del "Fondo di garanzia delle vittime della strada".
   In caso di *incidente* tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:
   a. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 D.Lgs n. 209/05);
   b. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 D.Lgs n. 209/05);
   c. recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art. 141 D.Lgs n. 209/05).

Quanto previsto ai punti a)-b)-c) opera anche in casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 5.10) Esclusioni;

Quanto previsto al punto a) opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 5.10) lett. l) "Esclusioni";

2) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad *incidente* stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato;
3) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del *veicolo* assicurato, sequestrato in seguito ad *incidente* stradale;
4) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il *veicolo* assicurato. **La presente garanzia opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a € 150 (centocinquanta); fermo quanto disposto dall'articolo 5.10) lettera l) "Esclusioni";**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato.*

5) sostenere controversie relative a danni cagionati dal *proprietario* o dal *conducente* autorizzato a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza della circolazione del *veicolo* assicurato. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza o soccombenza;
6) l'opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida e le altre sanzioni amministrative irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. La Società provvederà, su richiesta dell'*Assicurato*, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'*Assicurato* faccia pervenire alla Società il provvedimento in originale entro cinque giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. 5.10) Esclusioni lettera a), limitatamente alla materia amministrativa.
7) proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del *Codice della Strada*. La presente prestazione opera anche per proporre ricorso o opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro e/o sospensione della patente di guida comminata all'*Assicurato* a causa della circolazione non autorizzata del proprio *veicolo* a seguito di *furto* o a causa della clonazione della targa del *veicolo*. La prestazione vale solo per il *Proprietario* o il *Locatario* del *veicolo* assicurato. Sarà onere dell'*Assicurato*, in sede di denuncia del *sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare il *furto* del *veicolo* o la clonazione della targa.
8) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'*Assicurato*;
9) l'anticipo da parte della Società, **fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 11.000** (undicimila), della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad *incidente* stradale verificatosi all'estero.
   L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro un mese dalla data di erogazione;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

10) l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad *incidente* stradale verificatosi all'estero.

Le prestazioni di cui ai punti 9) e 10) si cumulano a quelle di cui all'art. 4.3) lettere o) e p) della garanzia *Assistenza in viaggio* ove previste in *polizza*.

5.10 ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
d) per fatti dolosi delle persone assicurate;
e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
f) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'*Assicurato* viene perseguito in sede penale;
g) se il *conducente* non è abilitato alla guida del *veicolo* oppure se il *veicolo* è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'*Assicurato*, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del *veicolo* in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;
h) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
i) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
l) per controversie con Reale Mutua;
m) all'adesione ad azioni di classe (class action);
n) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

TUTELA LEGALE BASE

COSA ASSICURA

5.11 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua, **nei limiti del *massimale* convenuto in *polizza***, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in *polizza*. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante "convenzione di negoziazione assistita";
- le indennità a carico dell'*Assicurato* spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. **Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge**;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 5.15) "Gestione del sinistro";
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 5.15) "Gestione del sinistro";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'*Assicurato* qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla *polizza*;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, Reale Mutua e/o ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.
È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 5.14) "Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale".

5.12 DELIMITAZIONI

L'*Assicurato* è tenuto a:

a. **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
b. **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

Reale Mutua e/o ARAG non si assume il pagamento di :

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il *Contraente* e/o l'*Assicurato* ed il legale che stabiliscono compensi professionali.

5.13 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Ai fini della presente *polizza*, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

a. per l'esercizio di pretese al *risarcimento* di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al *risarcimento*;
b. per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto;

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della *polizza*, se si tratta di esercizio di pretese al *risarcimento* di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative.
La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato.*

termini dell' Art. 5.14) "Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale", entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
Qualora la *polizza* in vigore sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una *polizza* precedente di Reale Mutua, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della *polizza* precedente decorre dalla cessazione della *polizza* in vigore anziché dalla cessazione della *polizza* precedente.
Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

a. vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
b. procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

5.14 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

1. L'*Assicurato* deve presentare ad ARAG denuncia del caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza. La denuncia del caso dovrà essere completa, veritiera e corredata di idonea documentazione incluso ogni mezzo di prova a disposizione necessario per permettere ad ARAG di tutelare gli interessi dell'*Assicurato*.
2. Limitatamente alla fase giudiziale, l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto:
   a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
   b) presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.

   Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. 5.1) Oggetto dell'assicurazione.
   Al momento della denuncia del *sinistro*, l'*Assicurato* comunica ad ARAG il nominativo del legale prescelto.
3. Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, ARAG, può nominare direttamente il legale.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

4. L'*Assicurato* deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato per permettere ad ARAG di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.
5. L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi con Reale Mutua e/o ARAG.
6. Reale Mutua e/o ARAG non è responsabile dell'operato dei Legali.

5.15 GESTIONE DEL SINISTRO

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'*Assicurato*, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. ARAG si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore qualora la mediazione sia obbligatoria.
2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'*Assicurato* comunica ad ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere a Reale Mutua di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 5.14 per la trattazione giudiziale. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.
4. E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che ARAG confermi preventivamente la copertura delle spese per:
   - la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
   - la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.
5. Reale Mutua non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.
6. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'*Assicurato* e Reale Mutua, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
7. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
   ARAG avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

5.16 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'*Assicurato* i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

5.17 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgano in Europa e nei Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo.

5.18 ASSICURATI

Le garanzie previste all'art. 5.11) "Oggetto dell'assicurazione", vengono prestate:

– al *Proprietario*, al *Locatario* in base ad un contratto di noleggio/leasing, al *conducente* autorizzato, ai Trasportati, per i casi assicurativi connessi al *veicolo* indicato in *polizza*.

In caso di sostituzione del *veicolo* indicato in *polizza*, ferma la validità e la continuazione della *polizza*, le garanzie vengono trasferite al nuovo *veicolo*.

Il *Contraente* deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo *veicolo* anche per l'eventuale adeguamento del *premio*.

Le garanzie valgono inoltre per:

– l '*Assicurato* come persona fisica, il coniuge e i figli appartenenti al nucleo famigliare risultante dal certificato di stato di famiglia;
– i conviventi solo se risultanti dal certificato di stato di famiglia, quando in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi *veicolo* pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

5.19 PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:

1. recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di *risarcimento* di cui all'art. 148 della *Legge* (**la copertura di cui al presente comma non è operante per i sinistri che vengono gestiti con la procedura di *risarcimento* diretto disciplinata dall'art. 149 e seguenti della *Legge***). La prestazione di cui al presente punto opera nei casi

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 5.20) Esclusioni;

2. recupero danni a persone subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di *risarcimento* diretto di cui all'art. 149 della *Legge* **esclusivamente dopo l'offerta di *risarcimento* comunicata da Reale Mutua ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono quindi escluse le eventuali spese legali sostenute dall'*Assicurato* nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di *risarcimento* del danno e la prima offerta comunicata da Reale Mutua. La presente prestazione opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall' art. 5.20) Esclusioni, lettera l);**
3. recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 della *Legge* ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di *risarcimento* deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del *veicolo* sul quale era a bordo al momento del *sinistro*;

Le prestazioni di cui ai punti precedenti del presente articolo operano anche per la richiesta di risarcimento dei danni subiti dagli assicurati al "Fondo di garanzia delle vittime della strada".

4. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad *incidente* stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5. l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del *veicolo* assicurato, sequestrato in seguito ad *incidente* stradale;
6. l'opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida e le altre sanzioni amministrative irrogate in seguito ad *incidente* stradale e connesse allo stesso. La Società provvederà, **su richiesta dell'*Assicurato*, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'*Assicurato* faccia pervenire alla Società il provvedimento in originale entro cinque giorni dalla data di notifica dello stesso.** La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. 5.20) Esclusioni lettera a), limitatamente alla materia amministrativa.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato.*

5.20 ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

a) in materia fiscale ed amministrativa;

b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

d) per fatti dolosi delle persone assicurate;

e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

f) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'*Assicurato* viene perseguito in sede penale;

g) se il *conducente* non è abilitato alla guida del *veicolo* oppure se il *veicolo* è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'*Assicurato*, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del *veicolo* in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;

h) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;

i) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;

l) per controversie con Reale Mutua e/o Arag.

m) all'adesione ad azioni di classe (class action);

n) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

COSA ASSICURA

6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua assicura il *conducente* del *veicolo* indicato nella *polizza*, quando questi si trovi alla guida, contro gli *infortuni* subiti in conseguenza della circolazione del *veicolo* stesso.

L'assicurazione vale a condizione che il *veicolo* circoli con il consenso del *Contraente* o *Proprietario*.

- L'assicurazione comprende gli *infortuni* subiti:
  a. in occasione della salita e della discesa dal *veicolo* stesso;
  b. in occasione delle operazioni strettamente necessarie, in caso di fermata, per la ripresa della marcia;
  c. in conseguenza delle operazioni effettuate, in caso di fermata accidentale, per provvedere a riparazioni di guasti o a controlli del *veicolo* resi necessari per la ripresa della marcia, oppure per spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo.

  L'assicurazione comprende altresì gli *infortuni*, sofferti durante la guida, derivanti da:
  d. colpo di sonno, stato di malore, vertigini o incoscienza;
  e. alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti;
  f. asfissia non dipendente da malattia;
  g. assideramento o congelamento, annegamento, colpi di sole o di calore o di freddo, folgorazione;
  h. ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici;
  i. movimenti tellurici, eruzione vulcanica, inondazione, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, neve, mareggiate, frane e smottamenti. **Se l'*infortunio* si verifica in italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano la somma assicurata è ridotta del 50%**;
  j. imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
  k. aggressioni od atti violenti, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva; atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

l. causa guerra, se ed in quanto l'*Assicurato* viene sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace. La garanzia è valida per polizze di durata non inferiore all'anno ed opera per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità.

- In caso di contagio da virus H.I.V. provocato da trasfusione di sangue o di emoderivati resa necessaria da *infortunio* indennizzabile a termini di *polizza* e comprovata da referto della prestazione di Pronto Soccorso o da cartella clinica del *ricovero*, **Reale Mutua corrisponde un *indennizzo* di € 10.000**.

6.2 CASI ASSICURABILI

6.2.1 MORTE

Se l'*Assicurato* muore a seguito di *infortunio* indennizzabile a termini di *polizza* Reale Mutua liquida la somma assicurata ai *beneficiari* designati o in difetto di designazione agli eredi legittimi.
L'*indennizzo* non è cumulabile con quello per *invalidità permanente*; tuttavia, se dopo il pagamento dell'*indennizzo* per *invalidità permanente*, ma entro due anni dal giorno dell'*infortunio* ed in conseguenza di questo, l'*Assicurato* muore**,** Reale Mutua corrisponde ai *beneficiari* la differenza tra l'*indennizzo* pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia maggiore.
Se il corpo dell'*Assicurato* non viene ritrovato, Reale Mutua liquida ai *beneficiari* la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Qualora risulti che l'*Assicurato* sia vivo dopo che Reale Mutua ha pagato l'*indennizzo*, quest'ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei *beneficiari*, della somma loro pagata. L'*Assicurato* avrà così diritto all'*indennizzo* spettante ai sensi di *polizza* per altri casi eventualmente assicurati.

Incremento speciale per minori
Qualora nel medesimo *sinistro* si verifichi la commorienza dell'*Assicurato* e del consorte, l'*indennizzo* spettante ai figli conviventi minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 60% viene aumentato del 50%.

6.2.2 INVALIDITÀ PERMANENTE

- Reale Mutua garantisce l'*indennizzo* per *invalidità permanente* se questa si verifica entro due anni dal giorno dell'*infortunio*, anche successivamente alla scadenza della *polizza*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

Il grado di *invalidità permanente* è accertato con riferimento ai valori ed ai criteri indicati nelle tabelle INAIL (allegato n. 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124) riportate al successivo punto 6.7).

L'*indennizzo* è calcolato applicando la percentuale di invalidità accertata diminuita della *franchigia* pari al 3% per Ciclomotori e Motocicli.

Se l'*invalidità permanente* accertata è superiore al 15%, l'*indennizzo* è liquidato applicando la percentuale di invalidità accertata alla somma assicurata per *invalidità permanente* totale, senza alcuna *franchigia*.

Reale Mutua corrisponde su richiesta dell'*Assicurato* un anticipo pari al 50% del presumibile *indennizzo* definitivo in caso di *invalidità permanente* stimata superiore al 25% in base alla documentazione acquisita.

L'*Assicurato* può richiedere l'anticipo trascorsi 60 giorni dalla guarigione clinica.

Qualora nel corso della successiva trattazione e sino alla definizione del *sinistro* dovessero emergere dei motivi di non indennizzabilità, l'*Assicurato* si impegna alla restituzione delle somme percepite a titolo di anticipo.

- Se l'*infortunio* determina un'*invalidità permanente* accertata pari o maggiore del 60% della totale, Reale Mutua – mediante una *polizza* Vita – assicura il pagamento di una rendita vitalizia rivalutabile **dell'importo iniziale lordo annuo di € 6.200**. L'effetto della *polizza* Vita è quello della data di sottoscrizione dell'atto con il quale l'*Assicurato* accetta la liquidazione a titolo definitivo dell'*indennizzo* per *invalidità permanente*. Il pagamento della prima rata della rendita sarà effettuato trascorsi 12 mesi dall'effetto della *polizza* Vita. La rendita sarà corrisposta fintanto che l'*Assicurato* sarà in vita.

6.2.3 RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA

Reale Mutua per la cura delle lesioni determinate dal medesimo *infortunio* rimborsa, fino alla concorrenza del *massimale* assicurato previsto nel modulo di *polizza*, le spese sostenute:

A. In caso di *ricovero* e successive allo stesso
Durante il *ricovero*:
- *prestazioni sanitarie*;
- *trattamenti riabilitativi*;
- diritti di sala operatoria e rette di degenza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

Qualora le spese siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, Reale Mutua, in sostituzione del rimborso, **corrisponde una diaria di € 110 per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 90 pernottamenti per sinistro.**

Successive al *ricovero*:
- *prestazioni sanitarie*;
- *trattamenti riabilitativi*;
- noleggio di apparecchiature terapeutiche o ortopediche.
- cure e protesi dentarie rese necessarie da *infortunio*.

Le spese indicate al presente capo sono rimborsate con l'applicazione di una *franchigia* di € 50 per sinistro.
Non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell'*infortunio*.
Qualora le spese stesse siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l'*Assicurato* sostenga le spese relative ai ticket, Reale Mutua rimborsa il corrispondente costo, senza applicazione della *franchigia*.

B. In assenza di *ricovero*
- *prestazioni sanitarie*;
- *trattamenti riabilitativi*;
- noleggio di apparecchiature terapeutiche o ortopediche;
- cure e protesi dentarie, di cui sia accertato l'infortunio da referto del pronto soccorso pubblico.

Le spese indicate al presente capo sono rimborsate con l'applicazione di una *franchigia* di € 50 per sinistro.
Non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell'*infortunio*.
Qualora le spese stesse siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l'*Assicurato* sostenga le spese relative ai ticket, Reale Mutua rimborsa il corrispondente costo, senza applicazione della *franchigia*.

Relativamente ai punti A e B della presente garanzia, sono inoltre comprese, fino a concorrenza del medesimo *massimale* indicato nel modulo di *polizza*, le spese sostenute:
- per l'*assistenza infermieristica* domiciliare, con il limite di € 60 giornalieri per un massimo di 90 giorni per anno assicurativo;
- in caso di intervento riparatore del *danno estetico* per la chirurgia plastica, fino a € 5.200 per sinistro, purchè l'*infortunio* sia provato da documentazione medica;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

– dall'*Assicurato* per il trasporto fino alla *struttura sanitaria* o al luogo di soccorso o da una *struttura sanitaria* all'altra, con il limite di € 520 o di € 2.600 in caso di intervento di eliambulanza.

6.2.4 DIARIA PER RICOVERO

Reale Mutua in caso di *ricovero* in una *struttura sanitaria* reso necessario da *infortunio* indennizzabile a termini di *polizza*, corrisponde all'*Assicurato* **l'indennità giornaliera indicata in *polizza* per ogni giorno di *ricovero*, per un periodo non superiore a 365 giorni per ogni *infortunio*.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

COSA NON ASSICURA

6.3 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza gli *infortuni* derivanti:

a. **dalla partecipazione a corse, gare o competizioni e relative prove e allenamenti;**
b. **dalla guida di *veicoli* a motore se l'*Assicurato* non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore,** salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che l'*Assicurato* abbia, al momento del *sinistro*, i requisiti per il rinnovo;
c. **dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope sanzionate ai sensi degli artt. 186 o 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285;**
d. **da azioni dolose compiute o tentate dall'*Assicurato*, nonché da partecipazione ad imprese temerarie, compiute non per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;**
e. **da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;**
f. **dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: partecipazione a raid automobilistici);**
g. **da guerra o insurrezione, salvo quanto previsto alla lettera l del punto 6.1);**
h. **da infarti miocardici e rotture sottocutanee dei tendini;**
i. **da ernie,** salvo quanto previsto alla lettera h del punto 6.1).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI

6.4 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

La denuncia deve contenere la descrizione dell'*infortunio* e l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato; deve essere trasmessa, con avviso scritto, all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua entro tre giorni da quando il *Contraente* o gli aventi diritto ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Successivamente l'*Assicurato* deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L'accertamento dei postumi di *invalidità permanente* deve essere effettuato in Italia.

Per ottenere il rimborso delle spese di cura, l'*Assicurato* deve presentare i documenti di spesa in originale e la documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato *ricovero*. La liquidazione viene effettuata a cura ultimata. Qualora intervenga il Servizio Sanitario Nazionale o altra assicurazione o ente, detti originali possono essere sostituiti da copie con l'attestazione del contributo erogato dal Servizio Sanitario Nazionale o delle spese rimborsate dall'assicuratore o dall'ente.

Per ottenere il rimborso delle spese relative a cure e protesi dentarie in assenza di *ricovero* di cui al punto 6.2.3) l'*Assicurato* deve presentare oltre ai documenti di spesa in originale e alla documentazione medica anche il referto del pronto soccorso pubblico.

L'*Assicurato* deve acconsentire alla visita dei medici di Reale Mutua e a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'*Assicurato* stesso.

In caso di morte dell'*Assicurato*, i *beneficiari* o gli eredi legittimi devono presentare:

- **documentazione medica,** con particolare riguardo alla **cartella clinica nel caso vi sia stato *ricovero*;**
- **certificato di morte;**
- **certificato di stato di famiglia relativo all'*Assicurato*;**
- **atto notorio** da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

- **qualora vi siano dei minorenni o dei soggetti incapaci di agire tra i *beneficiari* o gli eredi legittimi, decreto del giudice tutelare** che autorizzi la liquidazione ed esoneri Reale Mutua circa il reimpiego della quota spettante al minorenne;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del *sinistro* nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

6.5 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La copertura è operante purchè la morte, l'*invalidità permanente* o le prestazioni rimborsabili previste al punto 6.2.3) si siano verificate entro due anni dal giorno dell'*infortunio*, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

Limitatamente al rimborso delle spese per l'intervento riparatore del *danno estetico*, previsto al punto 6.2.3), la garanzia è operante purché l'intervento stesso avvenga entro tre anni dal giorno dell'*infortunio*.

Reale Mutua corrisponde l'*indennizzo* per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'*infortunio* che siano indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'*infortunio* medesimo;

pertanto:

- **non sono indennizzabili le lesioni dipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'*infortunio*, in quanto conseguenze indirette di esso;**
- **se al momento dell'*infortunio* l'*Assicurato* è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*infortunio* avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti suddette;**
- **con particolare riferimento alla garanzia *Invalidità Permanente*, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, le percentuali di cui al successivo articolo 6.7) (Allegato 1), sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.**

6.6 CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI

In caso di divergenza sull'indennizzabilità del *sinistro* o sulla misura degli *indennizzi* si potrà procedere, su accordo tra le Parti, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, secondo le seguenti modalità:

A mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle Parti, i quali si riuniscono nel Comune, che sia sede di istituto universitario

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge. In caso di accordo fra i medici, la valutazione è vincolante per le Parti;

B mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di disaccordo al termine della valutazione collegiale prevista al punto A, oppure in alternativa ad essa. I due primi componenti del Collegio sono designati dalle Parti e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico.

Il Collegio Medico risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

6.7 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'*indennizzo* dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento.

L'*indennizzo* verrà corrisposto in Italia.

Il diritto all'*indennizzo* per l'*invalidità permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a *beneficiari*, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l'infortunato muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite - prima che l'*indennizzo* sia stato pagato, Reale Mutua liquida ai *beneficiari* o eredi:

- **l'importo già concordato, o in alternativa,**
- **l'importo offerto, o in alternativa,**
- **l'importo offribile all'*Assicurato*, in base alle condizioni di *polizza*.**

Il rimborso delle spese sostenute all'estero in valute diverse dall'euro avverrà applicando il cambio contro euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea, desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro USA.

Il rimborso verrà effettuato al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato.*

Le spese per i certificati restano a carico dell'*Assicurato*.
Il grado di *invalidità permanente* è accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE (Allegato n. 1 al D.P.R. 30.6.1965 n. 1124)

Descrizione	Destro	Sinistro
◆ Sordità completa di un orecchio	15%	
◆ Sordità completa bilaterale	60%	
◆ Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%	
◆ Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40%	
◆ Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
◆ Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
◆ Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria		
a. con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	
b. senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
◆ Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%	
◆ Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
◆ Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		
◆ Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5%	
◆ Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
◆ Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
◆ Perdita del braccio		
a. per disarticolazione scapolo-omerale	85%	75%
b. per amputazione al terzo superiore	80%	70%

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

Descrizione	**Destro**	**Sinistro**
◆ Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
◆ Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
◆ Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
◆ Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
◆ Perdita totale del pollice	28%	23%
◆ Perdita totale dell'indice	15%	13%
◆ Perdita totale del medio	12%	
◆ Perdita totale dell'anulare	8%	
◆ Perdita totale del mignolo	12%	
◆ Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
◆ Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
◆ Perdita della falange ungueale del medio	5%	
◆ Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%	
◆ Perdita della falange ungueale del mignolo	5%	
◆ Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
◆ Perdita delle due ultime falangi del medio	8%	
◆ Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	6%	
◆ Perdita delle due ultime falangi del mignolo	8%	
◆ Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°		
a. in semipronazione	30%	25%
b. in pronazione	35%	30%
c. in supinazione	45%	40%
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%
◆ Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
◆ Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi		
a. in semipronazione	40%	35%
b. in pronazione	45%	40%
c. in supinazione	55%	50%
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35%	30%

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato.*

Descrizione	**Destro**	**Sinistro**
◆ Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea	18%	15%
◆ Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione		
a. in semipronazione	22%	18%
b. in pronazione	25%	22%
c. in supinazione	35%	30%
◆ Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
◆ Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non rende possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
◆ Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
◆ Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
◆ Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
◆ Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
◆ Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
◆ Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
◆ Perdita totale del solo alluce	7%	
◆ Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato	3%	
◆ Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
◆ Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
◆ Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

N.B. - In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

Note

1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della entità del vizio di refrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di *infortunio* agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
   - ❑ con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
   - ❑ con visus corretto di 7/10 18%
   - ❑ con visus corretto di 6/10 21%
   - ❑ con visus corretto di 5/10 24%
   - ❑ con visus corretto di 4/10 28%
   - ❑ con visus corretto di 3/10 32%
   - ❑ con visus corretto inferiore a 3/10 35%

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato n. 1 al D.P.R. n. 1124, si conviene che la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della somma assicurata per *invalidità permanente* totale; **la perdita parziale della voce non dà diritto ad alcun *indennizzo***. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi. Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei criteri e dei valori sopra indicati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, **fino a raggiungere al massimo il valore del 100%**. Nel caso in cui l'*invalidità permanente* non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella di cui sopra, la stessa viene determinata con riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

6.8 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Reale Mutua rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'*infortunio*.

DESCRIZIONE SETTORI TARIFFARI

SETTORE V

– ciclomotori non destinati al trasporto di merci, motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo;
– quadricicli leggeri.

ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

1 Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
   a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del Codice Civile ed all'articolo 91, comma 2, del Codice della Strada;
   b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
   c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

ART. 134 - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

1. L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'Impresa deve consegnare al Contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.

1-bis I contraenti hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro 15 giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 anni, secondo le modalità stabilite dall'ISVAP con regolamento.

2. Il regolamento puo' prevedere l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora gia' esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.

3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validita', comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione

o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.

4. L'attestazione è consegnata dal Contraente all'Impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato.

4-bis L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

4-ter Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del Contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.

4-quater È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al Contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

ART. 144 - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non puo' opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

ART. 2 - "CONTENUTO DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO" – REGOLAMENTO IVASS 19 MAGGIO 2015 N. 9/2015

1. L'attestazione contiene:
   a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
   b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
   c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
   d) il numero del contratto di assicurazione;
   e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
   f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
   g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
   h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
   i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
   j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
   k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.
2. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, tale indicazione dovrà essere riportata nell'attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.

3. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
4. Ai sensi del comma 1, lett. i), la responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.

La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del malus.

In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus.

In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del malus.

Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2016

BUONGIORNO REALE

800-320320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongiornoreale@realemutua.it

IL TUO AGENTE REALE

Mod. 5252 RCA - Ed. 08/2016

REALE MUTUA

REALE GROUP

TOGETHERMORE

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® XXXXXX
www.fsc.org

Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.